SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 244

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 17 ottobre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dello sviluppo economico

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità di bacino della Puglia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Regione Puglia

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2013.

Nuova costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del servizio nazionale di protezione civile» e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile», ed in particolare l'art. 5, commi 3-*ter* e 3-*quater*;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 4, comma 2 ove è previsto che, in coordinamento con il Ministero degli affari esteri per quanto di competenza in materia di cooperazione, si applichi il disposto di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2006 recante: «Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2009 recante «Modifica della costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 luglio 2010 recante: «Proroga della costituzione e delle modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile.»;

Tenuto conto delle recenti modifiche normative introdotte in materia di protezione civile dal citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Ravvisata, pertanto l'esigenza di assicurare, nel rispetto del rinnovato ambito di intervento affidato dalla recente normativa al Dipartimento della protezione civile, la direzione unitaria ed il coordinamento delle attività di emergenza, anche mediante la rinnovata costituzione del Comitato operativo e della disciplina delle relative modalità organizzative e di funzionamento;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione

1. Per le motivazioni di cui in premessa, si procede alla nuova costituzione del Comitato operativo di cui ai commi 3-*ter* e 3-*quater* dell'art. 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, di seguito denominato Comitato, che opera presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della direzione unitaria e del coordinamento delle attività di emergenza.

Art. 2.

Composizione

1. Il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto:

a) da tre rappresentanti del Dipartimento della protezione civile;

b) dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

c) da un rappresentante delle Forze armate;

d) da un rappresentante per ciascuna delle Forze di polizia;

e) da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato;

f) da un rappresentante del Corpo della capitanerie di porto;

g) da un rappresentante della Croce rossa italiana;

h) da un rappresentante del Servizio sanitario nazionale;

i) da un rappresentante delle Organizzazioni nazionali di volontariato;

j) da un rappresentante del Corpo nazionale alpino e speleologico;

k) da un rappresentante dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale;

l) da un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia;

m) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

n) da un rappresentante dell'ENEA;

o) da due rappresentanti delle Regioni designate dalla Conferenza unificata.

2. Per ciascuno dei componenti effettivi viene designato un componente supplente.

3. In caso di impedimento od in assenza del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Comitato è presieduto dal Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

4. Alla nomina dei componenti del Comitato si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

5. Alle riunioni possono essere invitati qualificati rappresentanti delle istituzioni regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche emergenze nonché rappresentanti delegati di altri enti o amministrazioni, società di servizi e aziende.

Art. 3.

Funzionamento

1. Il Comitato, che opera a titolo gratuito, si riunisce di norma presso il Dipartimento della protezione civile ed opera con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Nei casi di urgenza o emergenza il Comitato può operare anche con la presenza dei soli componenti di cui all'art. 2, lettere *a)*, *b)*, *c) d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* e *n)*.

2. Le convocazioni del Comitato, che recano l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono disposte dal Capo del Dipartimento della protezione civile o da un suo delegato. La convocazione viene effettuata via e-mail, fax o via telefono.

3. Il Comitato dura in carica tre anni.

4. L'ufficio Gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile assicura l'espletamento dei compiti di segreteria per il funzionamento del Comitato.

5. Eventuali oneri di missione dei componenti per le riunioni del Comitato sono a totale carico delle Amministrazioni di appartenenza.

Art. 4.

Abrogazioni

1. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in data 21 novembre 2006, n. 5275, concernente «Costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile», in data 20 aprile 2009 recante «Modifica della costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile» nonché in data 2 luglio 2010 recante «Proroga della costituzione e modalità di funzionamento del Comitato operativo della protezione civile» sono contestualmente abrogati.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2013

Il Presidente: LETTA

Registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 2013
Presidenza del Consiglio dei ministri, registro n. 8, foglio n. 41

13A08394

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Costa Viola», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.";

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Costa Viola";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Costa Viola", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70 bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 284479 del 10 settembre 2013 dalla Regione Calabria, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Costa Viola" che è stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT "Costa Viola", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Costa Viola" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Costa Viola" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Costa Viola", consolidato

con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 è inserita la seguente frase:

"Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria".

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Costa Viola", di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08285

DECRETO 30 settembre 2013.

Modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini «Locride», concernente l'inserimento della deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009, in attuazione della disposizione procedurale transitoria di cui all'articolo 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 670/2011 della Commissione del 12 luglio 2011 con il quale è stato modificato il citato regolamento (CE) n. 607/2009, ed in particolare la disposizione transitoria di cui all'art. 73, par. 2, dello stesso regolamento, in base alla quale la procedura ordinaria "prevista all'art. 118 octodecies del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applica alle modifiche di un disciplinare di produzione introdotte in uno Stato membro a decorrere dal 1° agosto 2009 e trasmesse da quest'ultimo alla Commissione anteriormente al 30 giugno 2014 se lo scopo di tali modifiche è esclusivamente quello di adeguare all'art. 118 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 e al presente regolamento il disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione a norma dell'art. 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.";

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto D.lgs. 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del D.lgs. n. 61/2010;

Considerato che in talune IGP, per le quali i produttori ineteressati effettuavano tradizionalmente le operazioni di vinificazione nelle aree limitrofe alla zona di produzione delle uve delimitata, negli specifici disciplinari non è stata ancora inserita la deroga per effettuare la vinificazione in una zona ubicata nelle immediate vicinanze o in un'area amministrativa limitrofa (ai sensi dell'art. 6, par. 4, lett. *a)* e *b)* del Reg. CE n. 607/2009), mediante l'ordinaria procedura di valutazione e recepimento delle relative domande di modifica prevista dalla richiamata normativa comunitaria e nazionale;

Considerato altresì che per le predette IGP, ai sensi della citata normativa comunitaria, a partire dalla corrente campagna vendemmiale i produttori interessati non potrebbero più effettuare le operazioni di vinificazione o elaborazione nelle richiamate aree limitrofe alla zona di produzione delle uve, in quanto, in assenza di inserimento di apposita deroga negli specifici disciplinari, la zona di vinificazione verrebbe a corrisponde con quella delimitata di produzione delle uve, essendo peraltro scaduta il 31 dicembre 2012 la deroga prevista dal citato art. 6, par. 4, 2° capoverso, che consentiva l'espletamento delle operazioni in questione anche al di fuori delle immediate vicinanze della zona di produzione delimitata;

Ritenuto, al fine di non pregiudicare l'attività economica dei sopra citati produttori interessati, di procedere con carattere d'urgenza alla modifica dei disciplinari delle citate IGP per inserire la richiamata deroga, per consentire

di effettuare, a partire dalla corrente vendemmia, la vinificazione nelle aree amministrative limitrofe alla zona di produzione delimitata, consentendo ai soggetti rappresentanti i produttori delle IGP in questione ed a questa Amministrazione di avvalersi della procedura transitoria di cui al citato art. 73, par. 2, del Reg. CE n. 607/2009;

Vista la lettera circolare n. 30202 del 25 luglio 2013, indirizzata alle Regioni ed alle Organizzazioni di categoria vitivinicole, con la quale questo Ministero ha impartito i criteri procedurali per la presentazione delle istanze relative alla modifica dei disciplinari in questione;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011 concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della IGP "Locride";

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale 30 novembre 2011, ai sensi del quale i disciplinari consolidati ed i relativi fascicoli tecnici dei vini DOP e IGP italiani, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il fascicolo tecnico della IGP "Locride", sono stati inoltrati alla Commissione U.E., entro il 31 dicembre 2011, conformemente alla procedura di cui all'art. 70 bis del Reg. CE n. 607/2009, e sono stati pubblicati sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini DOP e IGP;

Vista la domanda presentata, ai sensi dell'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, con nota n. 284479 del 10 settembre 2013 dalla Regione Calabria, quale soggetto richiedente legittimato che a suo tempo ha presentato a questo Ministero il disciplinare consolidato della IGT dei vini "Locride" che è stato approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione della predetta IGT Locride", al fine di inserire la deroga per consentire la vinificazione o elaborazione dei relativi prodotti vitivinicoli in una zona ubicata in un'area amministrativa limitrofa, conformemente all'art. 6, par. 4, lett. *b)* del Reg. CE n. 607/2009;

Considerato che a seguito dell'esame della predetta domanda da parte di questo Ministero, conformemente alla richiamata procedura semplificata di cui all'art. 73, par. 2, del citato Reg. (CE) n. 607/2009, è risultato che la citata richiesta di modifica del disciplinare è risultata conforme all'art. 6, par. 4, lett. *b)* dello stesso Reg. (CE) n. 607/2009;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad Indicazione Geografica Tipica "Locride" in accoglimento della predetta domanda;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino IGP "Locride" così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70 bis, paragrafo 1, lettera *a)* del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini a Indicazione Geografica Tipica "Locride", consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 2 è inserita la seguente frase:

"Inoltre, le predette operazioni, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, possono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Provincia di Reggio Calabria".

Art. 2.

1. La modifica al disciplinare consolidato della IGP "Locride", di cui all'art. 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

2. La modifica di cui all'art. 1 è applicabile a decorrere dalla campagna vendemmiale 2013/2014 e nei confronti delle eventuali scorte di prodotti vitivinicoli provenienti dalle campagne vendemmiali precedenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

13A08286

DECRETO 2 ottobre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Laser Lab S.r.l.», in Chieti, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 5 giugno 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 137 del 16 giugno 2009 con il quale al laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in Chieti, via Custoza n. 31 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 14 marzo 2013 e perfezionata in data 19 settembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 luglio 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 «Accredia» è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 27 settembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 16 luglio 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0142 al laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in Chieti, via Custoza n. 31;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Laser Lab S.r.l., ubicato in Chieti, via Custoza n. 31, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 4 maggio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Laser Lab S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidi grassi liberi (Acidità)	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007
Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto (escluso il passaggio su allumina) Delta K, K232, K270	Reg. CEE 2568/1991 allegato IX + Reg. CEE 183/1993
Saggio Kreiss	NGD C56 - 1979
Numero di Iodio	Reg. CEE 2568/1991 allegato XVI
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III
Antimonio, Arsenico, Bario, Berillio, Cadmio, Cromo totale, Ferro, Manganese, Nichel, Piombo, Rame, Vanadio	EPA 3040A 1996 + EPA 6010C 2007
Polifenoli totali (> 50 mg/Kg come Acido Caffeico)	MP 67/C rev. 10 2013
Esteri metilici degli acidi grassi (composizione acidica)(Acido miristico (C 14:0), Acido palmitico (C 16:0), Acido palmitoleico (C 16:1), Acido eptadecanoico (C 17:0), Acido eptadecenoico (C 17:1), Acido stearico (C 18:0), Acido oleico (C 18:1), Acido linoleico (C 18:2), Acido arachico (C 20:0), Acido eicosenoico (C 20:1), Acido beenico (C 22:0), Acido lignocerico (C 24:0)).	Reg. CE 796/2002 allegato XB + Reg. CEE 2568/1991 allegato XA + Reg. CEE 1429/1992
Multiresiduale dei fitofarmaci clorurati: alfa-HCH, beta-HCH, Aldrin, 4,4'-Diclorodifeniltricloroetano (4,4'-DDT), 2,4'-Diclorodifeniltricloroetano (2,4'-DDT), 4,4'-Diclorodifenildicloroetano (4,4'-DDD), 2,4'-Diclorodifenildicloroetano (2,4'-DDD), 4,4'-Diclorodifenildicloroetilene (4,4'-DDE), 2,4'-Diclorodifenildicloroetilene (2,4'-DDE), somma di DDD, DDT e DDE, Lindano (gamma-HCH), Dieldrin, Endrin, Eptacloro, Eptacloroepossido, Clordano	UNI EN 1528-1: 1997 + UNI EN 1528-2: 1997 + UNI EN 1528-3: 1997 Met. F + UNI EN 1528-4: 1997

13A08323

DECRETO 2 ottobre 2013.

Rinnovo dell'autorizzazione al «Laboratorio Rocchi Dr. Eugenio S.r.l.», in Bazzano, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 15 settembre 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 226 del 29 settembre 2009 con il quale il Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (BO), Via Kennedy n. 3, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 settembre 2013;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2013 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 «Accredia» è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Considerato che l'organismo ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento con nota datata 27 settembre 2013, ha comunicato che il Comitato settoriale di accreditamento in data 19 giugno 2013 ha deliberato il rinnovo dell'accreditamento n. 0344 al Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (BO), Via Kennedy n. 3;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione al Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l., ubicato in Bazzano (BO), Via Kennedy n. 3, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2017 data di scadenza dell'accreditamento.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio Rocchi dott. Eugenio S.r.l. perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2013

Il Capo Dipartimento: ESPOSITO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Acidità	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CEE 702/2007
Numero di perossidi	Reg. CEE 2568/1991 allegato III

13A08324

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Eco Arca – Società cooperativa sociale ONLUS siglabile Eco Arca coop. soc. ONLUS», in Chieri e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 marzo 2013 e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 20 marzo 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Cooperativa Sociale Eco Arca - Società Cooperativa Sociale ONLUS Siglabile Eco Arca Coop. Soc. Onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 29 gennaio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 3 aprile 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Sociale Eco Arca - Società Cooperativa Sociale ONLUS Siglabile Eco Arca Coop. Soc. Onlus, con sede in Chieri (TO) (codice fiscale 07523070014) è posta in liquidazione coatta amministrativa. ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il rag. Roberto Monticone, nato ad Asti il 13 gennaio 1972 e domiciliato in San Damiano d'Asti (AT), piazza Camisola, n. 3.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08248

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ecoop società cooperativa», in Troia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 22 gennaio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Ecoop Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 1° dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerate aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 28 marzo 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ecoop Società Cooperativa», con sede in Troia (FG) (codice fiscale 02038660714) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Silvio De Pascale, nato a Foggia il 29 luglio 1979, ivi domiciliato in viale Michelangelo, n. 177.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08249

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Villa Santa Maria - Società cooperativa sociale in liquidazione», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008. n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135:

Vista l'istanza del 7 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 17 dicembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società «Villa Santa Maria - Società Cooperativa Sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 24 gennaio 2012 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 10 ottobre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - Villa Santa Maria - Società Cooperativa Sociale in liquidazione», con sede in Bari (codice fiscale n. 06773060725) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae. è nominata commissario liquidatore l'avv. Daniela Teresa Santamato, nata a Bari il 3 agosto 1981, ivi domiciliata in via Benedetto Cairoli, n. 105.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
ZACCARI

13A08250

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa agricola a r.l. - La Carapelle Agricola», in Carapelle e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012. n. 135:

Vista l'istanza del 5 dicembre 2012, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 13 dicembre 2012, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società - Società Cooperativa Agricola a r.l. - La Carapelle Agricola» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 9 agosto 2012, e del successivo accertamento concluso in data 12 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa:

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 18 febbraio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545 terdecies c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. l98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975. n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società Cooperativa Agricola a r.l. - La Carapelle Agricola», con sede in Carapelle (FG) (codice fiscale 01424680716) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 terdecies c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali. come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Cuttano, nato a Troia (FG) il 30 marzo 1962, ivi domiciliato in piazza Tricarico, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08251

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Vigilanza Urbana SGR - Società coop. di produzione e lavoro», in San Giovanni Rotondo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione ministeriale straordinaria conclusa in data 8 agosto 2011. dell'accertamento concluso in data 23 novembre 2011, del successivo supplemento di verifica straordinaria concluso in data 27 luglio 2012, dai quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Vigilanza Urbana SGR - Società Coop. di Produzione e Lavoro»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 11 gennaio 2012 é stato comunicato, ai sensi degli arti. 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale competente per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta dell'11 giugno 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - «Vigilanza Urbana SGR - Società coop. di Produzione e Lavoro», con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia) (codice fiscale 01633690712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Vincenzo Marchetti, nato a Foggia il 19 luglio 1968, e ivi domiciliato in via G.M. Galanti, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08252

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa di mutuo ristoro», in Genova e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012.n. 135;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria ministeriale conclusa in data 13 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa - Società Cooperativa di Mutuo Ristoro» aderente alla associazione di rappresentanza Confederazione cooperative italiane;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 novembre 2012 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa e al Tribunale competente per territorio:

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 10 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa - Società Cooperativa di Mutuo Ristoro», con sede in Genova (codice fiscale 03009130109) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali. come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il prof. Pier Luca Bubbi nato a Genova il 25 febbraio 1964, ivi domiciliato con studio in via Roma, n. 2/22.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2913

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08254

DECRETO 30 luglio 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cargo Speed Logistica società cooperativa a.r.l. in liquidazione», in Collecchio e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi:

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012. n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 27 marzo 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 28 maggio 2013, con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Cargo Speed Logistica Società Cooperativa A.R.I, in liquidazione - sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 5 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa:

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 maggio 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, ai Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante della suddetta società con nota del 30 maggio 2013 ha formalizzato la propria rinuncia alle controdeduzioni da produrre e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 20 giugno 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta. richie-

de l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cargo Speed Logistica Società Cooperativa A.R.I. in liquidazione», con sede in Collecchio (Parma) (codice fiscale 02535860346) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Giuseppe Pierluigi Andreatta, nato a Feltre (Belluno) il 9 marzo 1969, domiciliato in Parma, via Salandra n. 33/4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 luglio 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08255

DECRETO 8 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Contact Center società cooperativa», in Bari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 14 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 6 giugno 2013, con la quale l'Unione nazionale cooperative italiane ha chiesto che la società «Contact Center Società Cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 20 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 17 giugno 2013 é stato comunicato, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto e in data 5 luglio 2013 è pervenuta all'Amministrazione la rinuncia ad effettuare controdeduzioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 25 luglio 2013 con la quale la direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Contact Center Società Cooperativa», con sede in Bari (codice fiscale 06736770725 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Elisabetta Ventura, nata a Bari il 2 aprile 1964 ed ivi domiciliata in via Papa Benedetto XIII, n. 9.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08253

DECRETO 8 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.S.G. Consorzio Sociale Servizi Generali - Società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza dell'8 gennaio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 21 gennaio 2013, con la quale la Confederazione Cooperative Italiane ha chiesto che la società "C.S.S.G. Consorzio Sociale Servizi Generali — Società Cooperativa" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della mancata revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 17 aprile 2012 e del successivo supplemento di verifica concluso in data 19 settembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 22 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta del 31 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "C.S.S.G. Consorzio Sociale Servizi Generali - Società Cooperativa", con sede in Ancona (codice fiscale 01280710433) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Alessandro Pellegrini, nato a Senigallia (AN) il 21 gennaio 1984, domiciliato in Ripe (AN), via San Giovanni, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08256

DECRETO 8 agosto 2013.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Produttori Spineto società cooperativa a responsabilità limitata», in Falerone e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 aprile 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 4 aprile 2013, con la quale l'Associazione Generale Cooperative Italiane ha chiesto che la società "Cooperativa Produttori Spineto Società Cooperativa a Responsabilità Limitata" sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 12 dicembre 2012, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 13 maggio 2013 è stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che in data 5 luglio 2013 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta del 31 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Cooperativa Produttori Spineto Società Cooperativa a Responsabilità Limitata", con sede in Falerone (FM) (codice fiscale 00715850442) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae è nominato commissario liquidatore l'avv. Antonio Micucci, nato ad Ancona il 14 luglio 1964 ed ivi domiciliato in piazza Roma, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2013

D'ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A08257

DECRETO 1° ottobre 2013.

Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visti il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e il relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni;

Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 «Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici»;

Visto la legge 1° agosto 2002, n. 166 «Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 recante «Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 settembre 2002, n. 226, supplemento straordinario;

Viste le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 «Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, in particolare, l'art. 2, commi 1, 2, 4, 5 10, 15 e 15-*bis*;

Visto il comma 7 dell'art. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che estende le disposizioni dell'art. 2-*bis*, comma 13, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Vista la direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (cd. Direttiva Accesso) recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 622/11/CONS «Regolamento in materia di diritti di installazione di reti di comunicazione elettronica per collegamenti dorsali e coubicazione e condivisione di infrastrutture»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70 «Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013 «Nomina dei Ministri»;

Visto il comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 4 marzo 2013 «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale» pubblicato, per comunicato, nella *Gazzetta Ufficiale* 20 marzo 2013, n. 67;

Acquisita l'intesa della Conferenza Unificata in data 26 settembre 2013;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto, ambito di applicazione e finalità

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, disciplina le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino, sia provvisorio sia definitivo, per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali ricadenti sull'intero territorio nazionale, in ambito urbano ed extraurbano.

2. Il presente decreto introduce una particolare disciplina tesa a favorire l'installazione delle infrastrutture digitali, attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale, ai sensi del comma 3, dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal comma 5, dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 231 del Codice della Strada, nonché dalla delibera n. 622/11/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3. Le disposizioni contenute negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del presente decreto sono anche sinteticamente rappresentate nelle allegate tabelle A, B e C.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, ferme restando le definizioni del decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», si intende per:

a. infrastrutture digitali: infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga ed ultralarga, ai sensi del comma 3 dell'art. 14 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b. tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale: metodologie checonsentono la posa di infrastrutture digitali con numerosi vantaggi fra cui la riduzione degli scavi, delle quantità di materiale di risulta, dei relativi consumi energetici e dei necessari tempi di esecuzione, dell'inquinamento acustico ed atmosferico limitando i disagi alla circolazione veicolare e pedonale e all'operatività degli esercizi pubblici.

Tali metodologie si distinguono in:

b.1 perforazione orizzontale: tecnologia checonsente la posa di tubazioni, atte a contenere l'infrastruttura digitale, mediante una perforazione orizzontale e/o sub-orizzontale, guidata elettronicamente o non, dal punto di ingresso a quello di arrivo;

b.2 minitrincea: tecnologia che consente la posa dell'infrastruttura digitale attraverso l'esecuzione di uno scavo e di un ripristino di dimensioni ridotte rispetto a quello tradizionale (larghezza da 3 a massimo 20 cm, profondità massima 50 *cm)*, eseguito ad opera di una macchina fresatrice, e la contemporanea, o successiva, posa dell'infrastruttura digitale;

c. scavo tradizionale: qualunque altra tipologia di scavo non ricompresa tra gli scavi a limitato impatto ambientale, checonsente la posa dell'infrastruttura digitale;

d. sovrastruttura stradale: struttura piana, poggiante sul sottofondo (rilevato o terreno in sito), costituita da strati, ciascuno di materiale e spessore diversi e messi in opera con differenti tecnologie, ed avente la funzione primaria di sopportare i carichi di traffico senza rotture o alterazioni del piano viabile, salvaguardando il terreno sottostante dalle azioni atmosferiche; la sovrastruttura stradale - fermo restando che, in particolare in ambito urbano, è realizzata anche con altre tecniche, materiali (lapideo, calcestruzzi, …) e forme (cubetti, acciottolato,

autobloccanti, …), la cui eterogeneità ne impedisce una definizione ai fini del presente decreto - risulta di norma costituita, dall'alto verso il basso, dai seguenti strati così definiti:

d.1 usura: strato in conglomerato bituminoso, talvolta di tipo drenante e fonoassorbente;

d.2 collegamento (binder): strato in conglomerato bituminoso;

d.3 base: strato in misto bitumato;

d.4 fondazione: strato in tout-venant, misto granulare o misto cementato;

e. Ente operatore: soggetto responsabile della posa in opera, gestione e manutenzione delle infrastrutture digitali;

f. Ente gestore della strada: soggetto responsabile della gestione dell'infrastruttura stradale e che esercita i poteri e i compiti dell'Ente proprietario della strada.

Art. 3.

Criteri e aspetti generali per il posizionamento delle infrastrutture digitali

1. Le infrastrutture digitali sono installate nel rispetto di quanto disciplinato nel decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo Codice della Strada», nel decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 «Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada», e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla regolarità e sicurezza della circolazione stradale ed alla tutela dell'infrastruttura stradale, nel rispetto di tutte le altre norme vigenti che disciplinano la sicurezza dei lavoratori nei cantieri stradali, nonché nel decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 «Codice delle comunicazioni elettroniche».

2. La posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata e per i diversi ambiti individuati, deve avvenire, secondo quanto disciplinato dal presente decreto, che risulta improntato al principio di contemperare l'interesse nazionale allo sviluppo delle infrastrutture digitali con quello di preservare la sicurezza stradale della circolazione, sia durante i lavori sia per tutta la vita utile dell'infrastruttura stradale, di arrecare il minor danno possibile al complesso dell'infrastruttura salvaguardando i vincoli presenti, di contenere qualsiasi cedimento del corpo stradale, di preservare la sicurezza dei lavoratori e degli utenti stradali, di facilitare la circolazione veicolare e ridurre la quantità di materiale di risulta.

3. Le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente negli alloggiamenti già disponibili ed appositamente predisposti nelle sedi delle infrastrutture stradali, o comunque nei manufatti quali cunicoli, pozzetti, cavidotti e intercapedini, già utilizzati per il passaggio di altri sottoservizi, purché ciò risulti compatibile con le rispettive specifiche norme di settore.

4. In assenza di alloggiamenti disponibili di cui al comma 3, la posa delle infrastrutture digitali, qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, deve prevedere un'idonea struttura di contenimento, tale da consentire in modo agevole l'inserimento e/o lo sfilamento di cavi, in caso di manutenzioni o guasti, al fine di evitare ulteriori successive alterazioni e danneggiamenti alla sovrastruttura stradale.

5. Qualunque tecnica di scavo sia utilizzata, devono essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare i cedimenti del corpo stradale che devono essere risanati secondo le specifiche riportate negli articoli 7, 8 e 9.

6. Al fine di ridurre complessivamente i disagi alla circolazione stradale derivanti da interventi ripetuti sulla sede stradale, nonché di ridurre tempi e costi per la posa delle infrastrutture digitali, la programmazione dei relativi lavori di installazione avviene preferibilmente in coordinamento con gli eventuali interventi di lavori stradali programmati dall'Ente gestore della strada, compatibilmente con le rispettive esigenze temporali. In tal caso l'Ente operatore, previo specifico accordo con l'Ente gestore della strada in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, provvede a sostenere soltanto gli oneri derivanti dall'installazione delle strutture di contenimento delle infrastrutture digitali.

Art. 4.

Posizionamento delle infrastrutture digitali in ambito urbano

1. Le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di pertinenza, e preferibilmente all'esterno del marciapiede ed in subordine sotto il marciapiede. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina.

2. Nel caso in cui la sede stradale comprenda una o più strade di servizio adiacenti alla carreggiata principale, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali strade, con i criteri di cui al comma 1.

3. Nel caso in cui nella piattaforma stradale siano presenti delle aree riservate alla sosta dei veicoli, le infrastrutture digitali sono installate prioritariamente in tali aree, fermo restando quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. In caso di indisponibilità degli alloggiamenti di cui al comma 3 dell'art. 3, in tutte le tipologie di strada, ad eccezione delle autostrade urbane e fatte salve specifiche limitazioni riferite a particolari pavimentazioni inserite nei regolamenti comunali di cui ai commi 7 e 8, l'utilizzo delle tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale per il posizionamento delle infrastrutture digitali deve sempre essere preferito allo scavo tradizionale.

5. In tutte le tipologie di strada, ad eccezione delle autostrade urbane, le infrastrutture digitali devono essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impat-

to ambientale all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati. In particolare, nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo del marciapiede e della banchina è consentito lo scavo con minitrincea in carreggiata, che dovrà essere realizzata il più vicino possibile al margine della carreggiata e preferibilmente coincidente con la striscia di margine.

6. Al fine di prevenire possibili cedimenti e demolizioni delle infrastrutture di sottoservizio già esistenti, eventualmente interferenti con l'infrastruttura digitale, in fasi di rilascio della concessione di installazione dell'infrastruttura digitale l'Ente gestore della strada potrà richiedere all'Ente operatore la realizzazione di indagini preliminari sull'area oggetto dell'intervento.

7. Nei casi di interventi su strade con pavimentazioni in pietra naturale (porfido, granito, acciottolato, …) le modalità di scavo e ripristino sono disciplinate dagli specifici regolamenti comunali, ove presenti. In caso di assenza di apposita regolamentazione comunale, il ripristino è comunque effettuato con gli stessi materiali preventivamente rimossi e custoditi o, nel caso di deterioramento, sostituiti con materiali simili.

8. Nei casi di interventi su strade con pavimentazione realizzata con materiali artificiali diversi dal conglomerato bituminoso, le modalità di scavo e ripristino sono disciplinate dagli specifici regolamenti comunali, ove presenti. In caso di assenza di apposita regolamentazione comunale il ripristino è effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche.

9. Le disposizioni dei commi 7 e 8 si applicano anche agli interventi sui marciapiedi. Nel caso in cui la larghezza del marciapiede sia inferiore a 150 cm il ripristino deve essere esteso all'intera larghezza dello stesso.

10. Nel caso di interventi su pavimentazioni particolarmente pregiate le infrastrutture digitali devono essere installate mediante tecnologie a perforazione orizzontale, secondo la disciplina dell'art. 7, al fine di assicurare il minimo impatto possibile sulla pavimentazione stradale.

11. L'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. I chiusini, le camerette ed i pozzetti devono essere ubicati esternamente alla piattaforma stradale, comprendente la carreggiata e le banchine, preferibilmente in corrispondenza del marciapiede, in subordine in banchina ed infine in carreggiata. Qualora fossero posizionati nuovi chiusini, le caratteristiche degli stessi dovranno essere conformi alle prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada, in particolare in termini di portanza ed insonorizzazione.

12. Per le autostrade urbane si applicano i criteri e la disciplina relativa all'ambito extraurbano.

Art. 5.

Posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano

1. In tutte le tipologie di strada le infrastrutture digitali devono essere installate in posizione da concordare con l'Ente gestore della strada, tale da non inficiare il corretto funzionamento degli elementi costituenti il corpo stradale e delle relative strutture di contenimento, nonché dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti, ed in modo da non interferire o danneggiare le parti stradali quali arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

2. In tutte le tipologie di strada, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 3 dell'art. 3, le infrastrutture digitali sono poste in opera nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina. Solo nel caso di comprovata ed assoluta mancanza di spazio o non idoneità della fascia di pertinenza esternamente alla banchina, a causa della presenza di vincoli o altri sottoservizi, le infrastrutture digitali possono essere inserite all'interno della piattaforma, e prioritariamente nella banchina.

3. In tutte le tipologie di strada, fermo restando quanto disciplinato dal comma 2, le infrastrutture digitali sono installate preferibilmente mediante tecnologie a perforazione orizzontale, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati.

4. Ad eccezione delle autostrade e delle strade extraurbane principali, per le quali è necessaria una specifica autorizzazione dell'Ente gestore della strada, da indicare in sede di rilascio di quella ai sensi dell'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, le infrastrutture digitali possono essere installate mediante minitrincea, nei limiti di quanto disposto all'art. 8, all'esterno della carreggiata stradale, nella parte più esterna della banchina. La posizione e le modalità della minitrincea devono essere concordate con l'Ente gestore della strada, al fine di garantire le condizioni di sicurezza e non alterare il comportamento e le prestazioni della sovrastruttura stradale ed in particolare non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare eventuali altre opere strutturali e i sottoservizi esistenti pubblici e privati. Nel caso di banchina non pavimentata, lo scavo con minitrincea deve essere posto ad una distanza non minore di 25 cm dal limite esterno della zona bitumata. Solo nel caso di impossibilità tecnica di utilizzo della banchina è consentito lo scavo con minitrincea in carreggiata, a condizione che tale metodologia sia stata valutata dall'Ente gestore della strada, in fase autorizzativa del progetto di cui all'art. 12, di minore impatto rispetto allo scavo tradizionale, sia in termini di effetti sulla circolazione e sicurezza stradale sia sulla

salvaguardia della sovrastruttura stradale, in relazione al suo grado di manutenzione, nonché di tutela della stessa infrastruttura digitale.

5. L'eventuale costruzione di camerette o pozzetti finalizzati all'installazione, manutenzione ed ispezione delle infrastrutture digitali, non deve in alcun modo alterare la sagoma della strada e delle sue pertinenze. Tali opere sono realizzate in modo tale che i relativi chiusini siano ubicati esternamente alla piattaforma stradale, al fine di non pregiudicare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della sovrastruttura stradale e di garantire maggiormente la fluidità e sicurezza della circolazione veicolare in caso di interventi sulle infrastrutture digitali attraverso dette opere. L'ubicazione dei chiusini, delle camerette e dei pozzetti è consentita, in ambito extraurbano, nella banchina pavimentata solo quando gli spazi ristretti o la presenza in loco di altri sottoservizi e/o di fabbricati o particolari condizioni critiche dei terreni naturali limitrofi, non permettono il posizionamento delle infrastrutture digitali sotto le banchine non pavimentate. Il posizionamento di tali opere, nelle strade extraurbane secondarie e locali, è consentito all'interno della piattaforma stradale, prioritariamente in banchina, qualora non vi sia spazio esternamente ad essa. Il progetto può comprendere la previsione di pozzetti da utilizzare anche in fasi successive alla loro realizzazione.

Art. 6.

Posizionamento trasversale delle infrastrutture digitali in ambito extraurbano

1. Gli attraversamenti di infrastrutture stradali con infrastrutture digitali devono essere effettuati preferibilmente utilizzando gli alloggiamenti disponibili eventualmente già presenti nel raggio di 200 metri per le autostrade e le strade extraurbane principali, e nel raggio di 100 metri per le strade extraurbane secondarie e locali.

2. Nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 1, le infrastrutture digitali devono essere installate mediante perforazioni orizzontali, in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 e dall'art. 7.

3. Nelle strade extraurbane secondarie e locali, in assenza degli alloggiamenti disponibili di cui al comma 1, le infrastrutture digitali possono essere installate mediante tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale, in coerenza con quanto disposto dal comma 5 dell'art. 5 e dagli articoli 7 e 8, o mediante scavo tradizionale in coerenza con quanto disposto all'art. 9.

Art. 7.

Metodologia di perforazione orizzontale e modalità di ripristino

1. Le infrastrutture digitali, in coerenza con quanto disposto dal comma 11 dell'art. 4 e comma 5 dell'art. 5, sono poste in opera attraverso una perforazione sub-orizzontale eseguita ad una profondità variabile, in modo da garantire, al di sotto della carreggiata, un estradosso minimo di 100 cm di profondità.

2. Le buche di ingresso e di arrivo sono localizzate in posizione da concordare con l'Ente gestore della strada, in coerenza con quanto disposto al comma 11 dell'art. 4 e comma 5 dell'art. 5, e devono essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale.

3. Nel caso in cui le buche interessino la piattaforma, il ripristino degli strati della sovrastruttura stradale deve essere effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche e meccaniche degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di aderenza, elasticità e permeabilità.

4. Il ripristino degli strati di binder e usura deve essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di 50 cm, eventualmente estendibile su motivata prescrizione dell'Ente gestore della strada fino ad un massimo di 100 cm, rispetto al perimetro di scavo. Nel caso in cui la pavimentazione stradale è di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

5. In caso di posizionamento trasversale dell'infrastruttura digitale, l'attraversamento dovrà risultare di norma ortogonale all'asse stradale, salvo specifica e motivata deroga rilasciata dall'Ente gestore della strada.

6. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

Art. 8.

Metodologia di scavo con minitrincea e modalità di ripristino

1. L'utilizzo della minitrincea è consentita a condizione che la quota altimetrica prevista per l'estradosso della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale risulti, nel caso di posizionamento nella banchina non pavimentata o nel marciapiede, non inferiore a 25 cm e, nel caso di piattaforma pavimentata, al di sotto dello strato più profondo che realizza la sovrastruttura stradale, e comunque non inferiore a 40 cm, al fine di non creare vincoli alle necessarie operazioni di manutenzione straordinaria dell'infrastruttura stradale. Per le strade ricadenti in ambito urbano, nel caso di piattaforma pavimentata, è sufficiente che sia garantito un ricoprimento minimo della struttura di contenimento dell'infrastruttura digitale pari a 35 cm.

2. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata, esternamente alla carreggiata, ovvero in banchina o nelle aree di sosta, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato

di usura, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, lo strato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle dello strato originario al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità.

3. In tutte le tipologie di strada, quando la minitrincea è ubicata in carreggiata, il riempimento dello scavo può essere realizzato, fino alla quota di intradosso dello strato di binder, con malta cementizia, eventualmente additivata con opportuno colorante, per garantire un immediato riconoscimento dell'infrastruttura digitale, mentre, gli strati di binder e usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità per una fascia, previa scarifica, posta a cavallo dello scavo, e simmetrica rispetto all'asse longitudinale dello scavo stesso. Al fine di consentire un miglior raccordo e collegamento con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano è pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano è pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

4. La configurazione finale del piano viabile a seguito del ripristino non deve presentare alcun dislivello, sia in direzione longitudinale sia in direzione trasversale, rispetto alla configurazione originaria.

5. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo con minitrincea avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

6. La segnaletica interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

Art. 9.

Metodologia di scavo tradizionale e modalità di ripristino

1. Lo scavo deve essere effettuato in modo che sia evitato qualunque cedimento della sovrastruttura stradale.

2. Nel caso di posizionamento delle infrastrutture digitali sotto la piattaforma stradale deve essere garantito un ricoprimento minimo di 100 cm dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale.

3. Nel caso particolare di posizionamento longitudinale delle infrastrutture digitali sotto la banchina non pavimentata, deve essere garantito un ricoprimento dell'estradosso del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitale minimo di 40 cm e l'infrastruttura deve essere posta ad una distanza di 25 cm dal limite esterno del piano viabile pavimentato. Il riempimento deve essere effettuato con il materiale di risulta dello scavo, purché arido, opportunamente imbibito e compattato a strati successivi di 20 cm. Nei casi di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate. In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite.

4. In ambito extraurbano, in caso di posizionamento trasversale delle infrastrutture digitali, lo scavo deve essere eseguito preferibilmente in posizione ortogonale all'asse della infrastruttura stradale e la larghezza alla base dello scavo non deve risultare inferiore a 2 m, al fine di consentire idoneo rullaggio e costipamento del materiale di riempimento.

5. Nella fase di rinterro e ripristino, inoltre, deve essere posta particolare cura nella ricostituzione di tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelli presenti nei vari strati, in modo tale da ripristinare il comportamento elasto-plastico della sovrastruttura.

6. Ad una profondità di 30 cm stradale dal piano viabile deve esser posto un apposito nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto od altro sistema di segnalazione equivalente, lungo l'asse longitudinale dell'infrastruttura digitale.

7. Per il riempimento dello scavo, può essere previsto, previo parere favorevole dell'Ente gestore della strada, l'impiego di miscela di cemento ed inerte (con dosaggio kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base.

8. Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti, secondo le istruzioni dettate dall'Ente gestore della strada nell'approvazione dell'intervento.

9. Nel caso in cui l'intervento di posa mediante scavo tradizionale avvenga su un'infrastruttura stradale nella quale sono stati eseguiti lavori di realizzazione o rifacimento dello strato di usura, nella tratta interessata, nei do-

dici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza di installazione, il ripristino degli strati di binder e usura deve essere esteso all'intera corsia interessata dallo scavo.

10. Nel caso in cui la pavimentazione stradale sia di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.

11. La segnaletica, interessata dalle operazioni di scavo e ripristino o comunque danneggiata a seguito dei lavori, deve essere ripristinata con adeguati materiali che garantiscano i medesimi requisiti della segnaletica preesistente.

Art. 10.

Posizionamento in punti singolari

1. In caso di posizionamento longitudinale nei ponti e nei viadotti le infrastrutture digitali devono essere collocate negli eventuali alloggiamenti esistenti e disponibili. In alternativa possono essere posizionate all'esterno del ponte o viadotto, con sistemi e modalità operative di fissaggio e posizionamento da concordare con l'Ente gestore della strada, in considerazione dell'eterogeneità dei manufatti.

2. In caso di posizionamento longitudinale in galleria le infrastrutture digitali devono essere collocate negli eventuali alloggiamenti qualora esistenti e disponibili, ed in alternativa devono essere definite specifiche modalità da concordare con l'Ente gestore della strada, in funzione delle norme tecniche vigenti ed in particolare delle specifiche normative antincendio.

Art. 11.

Obblighi dell'Ente gestore della strada

1. L'Ente gestore della strada deve favorire l'installazione delle infrastrutture digitali prioritariamente negli eventuali alloggiamenti esistenti e disponibili, nel rispetto delle norme vigenti e del presente decreto.

2. L'Ente gestore della strada deve favorire le attività dell'Ente operatore, con un contenimento dei tempi di autorizzazione, entro i termini previsti dall'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, avendo cura di contemperare l'esigenza di circolazione e sicurezza stradale con quella dello sviluppo delle infrastrutture digitali.

3. L'Ente gestore della strada, entro i termini previsti dall'art. 88 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ferme restando le disposizioni ivi previste, deve comunicare all'Ente operatore, sulla base della verifica del progetto presentato ai sensi del comma 6 del medesimo art. 88, l'eventuale diniego all'autorizzazione motivato in ragione delle specifiche tecniche del presente decreto.

4. Qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 5 dell'art. 8 e comma 9 dell'art. 9, l'Ente gestore della strada ne deve dare indicazione nell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche, allegando apposita certificazione attestante la conclusione dei lavori o fornendo gli estremi della stessa.

Art. 12.

Obblighi dell'Ente operatore

1. L'Ente operatore, nell'attuazione del presente decreto, è tenuto al rispetto di tutte le procedure autorizzative previste dal Codice della Strada e dal Codice delle comunicazioni elettroniche.

2. Nel caso in cui l'installazione delle infrastrutture digitali richieda la realizzazione di scavi o comunque di opere civili, unitamente all'istanza necessaria per l'autorizzazione firmata digitalmente, l'Ente operatore deve presentare il progetto, inviato via PEC, ai sensi dell'art. 88, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in formato digitale rieditabile firmato digitalmente. L'Ente operatore è tenuto a fornire delle stampe del progetto, qualora l'Ente gestore della strada ne faccia richiesta. Al termine dei lavori l'Ente operatore deve trasmettere all'Ente gestore in formato digitale rieditabile gli elaborati finali descrittivi di quanto realizzato.

3. L'Ente operatore, su apposita richiesta dell'Ente gestore della strada effettuata in fase autorizzativa, a fronte di un corrispettivo da concordare, è tenuto a predisporre una o più strutture di contenimento delle infrastrutture digitali da utilizzare, in tempi successivi, anche da parte di altri operatori.

4. L'Ente operatore deve osservare ed ottemperare eventuali ulteriori prescrizioni impartite dall'Ente gestore della strada in fase autorizzativa, dettate da ragioni di sicurezza della circolazione stradale ed in funzione della tipologia dell'opera da realizzare.

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Il presente decreto può essere aggiornato con cadenza biennale in funzione delle risultanze della sua prima attuazione e degli eventuali sviluppi delle tecnologie di scavo.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavori di posa in opera delle infrastrutture digitali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati autorizzati, da parte dell'Ente gestore della strada.

3. Il presente decreto entra il vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 1° ottobre 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
Zanonato

Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
LUPI

ALLEGATO

TABELLA A: POSIZIONAMENTO LONGITUDINALE E MODALITA' DI POSA DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI NELLA PIATTAFORMA STRADALE

	TIPO DI STRADA	METODOLOGIE DI SCAVO A LIMTATO IMPATTO AMBIENTALE		SCAVO TRADIZIONALE
		PERFORAZIONE ORIZZONTALE	MINITRINCEA	
	Profondità di posa	*superiore a 100 cm (art. 7, c. 1)*	*v. sotto*	*superiore a 100 cm (art. 9, c. 2)*
URBANO	Autostrade (tipo A)	***Ammesso*** solamente nella parte più esterna della banchina e con pozzetti esterni alla piattaforma stradale *(art. 4, c. 12 e art. 5, c. 3 e 5)*	***Ammesso con specifica autorizzazione*** ad una **profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale** *(art. 4, c. 12, art. 5, c. 4 e art. 8, c.1)*	***Ammesso*** *(art. 4, c. 12 e art. 5)*
URBANO	Strade di scorrimento (D) Strade di quartiere (E) Strade locali (F)	***Ammesso*** nella fascia di pertinenza, preferibilmente all'esterno del marciapiede, in subordine sotto il marciapiede, in banchina ed infine in carreggiata *(art.4, c.1,2,3,4 e 5 e art.5, c.3)*	***Ammesso*** in **banchina non pavimentata** ad una distanza di L>25 cm dalla parte bitumata, ad una profondità tale da garantire un **ricoprimento minimo di 25 cm** *(art.8, c.1)* *o in subordine* **sotto il marciapiede**, ad una profondità tale da garantire un **ricoprimento minimo di 25 cm** (art.8, c.1) *o in subordine* in **piattaforma pavimentata**, ad una profondità tale da garantire sempre un **ricoprimento minimo di 35 cm** *(art.8, c.1)*	***Ammesso*** *(art.4)*
EXTRAURBANO	Autostrade (tipo A) Extraurb. princ (tipo B)	***Ammesso*** solamente nella parte più esterna della banchina e con pozzetti esterni alla piattaforma stradale *(art. 5, c. 3 e 5)*	***Ammesso con specifica autorizzazione,*** ad una **profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale** *(art.5, c.4 e art.8, c.1)*	***Ammesso*** *(art.5)*
EXTRAURBANO	Extraurb. sec. (tipo C) Extraurb. locale (tipo F)	***Ammesso*** nella fascia di pertinenza, esternamente alla banchina, e in subordine in banchina ed infine in carreggiata *(art.5, c.2 e 3)*	***Ammesso*** **in banchina non pavimentata** ad una distanza di L>25 cm (art.5,c.4) dalla parte bitumata e ad una profondità tale da garantire **un ricoprimento minimo di 25 cm** *(art.8, c.1)* *o in subordine* **in piattaforma pavimentata**, ad una **profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale** e tale da garantire sempre un ricoprimento minimo **di 40 cm** *(art.8, c.1)*	***Ammesso*** *(art.5)*

Note:

- la condizione "***Ammesso***" richiede in ogni caso l'autorizzazione dell'Ente gestore della strada ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche
- in ambito urbano le tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale sono sempre preferibili allo scavo tradizionale
- le infrastrutture digitali devono essere localizzate prioritariamente nella fascia di pertinenza esternamente alla banchina
- in ambito urbano le infrastrutture digitali devono essere installate prioritariamente nelle strade di servizio e in subordine nelle aree di sosta, laddove presenti.

TABELLA B: POSIZIONAMENTO TRASVERSALE E MODALITA' DI POSA DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI NELLA PIATTAFORMA STRADALE

	TIPO DI STRADA	METODOLOGIE DI SCAVO A LIMTATO IMPATTO AMBIENTALE		SCAVO TRADIZIONALE
		PERFORAZIONE ORIZZONTALE	MINITRINCEA	
	Profondità di posa	*superiore a 100 cm (art. 7, c. 1)*	*v. sotto*	*superiore a 100 cm (art. 9, c. 2)*
URBANO	Autostrade (tipo A)	***Ammesso*** di norma ortogonale all'infrastruttura stradale *(art.7, c.5)*	***Non ammesso*** *(art. 4, c. 4 e art. 6, c. 2)*	***Ammesso*** *(art.4, c.12 e art. 6, c. 1 e 2)*
URBANO	Strade di scorrimento (D) Strade di quartiere (E) Strade locali (F)	***Ammesso*** di norma ortogonale all'infrastruttura stradale *(art.4, c.10 e art.7, c.5)*	***Ammesso*** in modo tale che sia sempre garantito un **ricoprimento minimo di 35 cm** *(art.8, c.1)*	***Ammesso*** *(art.4)*
EXTRAURBANO	Autostrade (tipo A) Extraurb. princ (tipo B)	***Ammesso*** di norma ortogonale all'infrastruttura stradale *(art. 6, c.2 e art.7, c.5)*	***Non ammesso*** *(art.6, c. 2)*	***Ammesso*** *(art. 6, c. 1 e 2)*
EXTRAURBANO	Extraurb. sec. (tipo C) Extraurb. locale (tipo F)	***Ammesso*** di norma ortogonale all'infrastruttura stradale *(art.6, c.3 e art.7, c.5)*	***Ammesso*** ad una profondità superiore allo spessore della sovrastruttura stradale e tale da garantire sempre un ricoprimento minimo di 40 cm *(art. 6, c.3 e art.8, c.1)*	***Ammesso*** *(art.6, c. 1 e 3)*

Note:

- la condizione "***Ammesso***" richiede in ogni caso l'autorizzazione dell'Ente gestore della strada ai sensi dell'art. 88 del Codice delle comunicazioni elettroniche
- in ambito urbano le tecnologie di scavo a limitato impatto ambientale sono sempre preferibili allo scavo tradizionale
- le infrastrutture digitali, in ambito extraurbano, devono essere prioritariamente posizionate negli allogiamenti presenti, ove disponibili, nel raggio di 200 metri per le strade di tipo A e B, e nel raggio di 100 metri per le strade di tipo C e F.

TABELLA C: MODALITA' DI RISPRISTINO A SEGUITO DELLA POSA DELLE INFRASTRUTTURE DIGITALI

	TIPO DI STRADA	METODOLOGIE DI SCAVO A LIMTATO IMPATTO AMBIENTALE		SCAVO TRADIZIONALE
		PERFORAZIONE ORIZZONTALE	MINITRINCEA	
URBANO	Autostrade (tipo A)	Le buche di ingresso e di arrivo devono essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale. *(art.7, c. 2)*	In banchina pavimentata e secondo le prescrizioni contenute nella specifica autorizzazione *(art. 4, c. 12 e art. 5, c. 4)*	Il riempimento deve essere effettuato con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelle dei vari strati originari; può essere previsto, previo parere favorevole dell'Ente gestore della strada, l'impiego di miscela di cemento ed inerte (con dosaggio kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base. *(art.9, c. 5, 6, 7)* Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una **fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati** dello scavo stesso. *(art.9, c. 8)* La fascia di ripristino è estesa all'intera corsia se l'intervento avviene nei dodici mesi successivi al rifacimento dello strato di usura *(art. 9, c. 9)*
URBANO	Strade di scorrimento (D) Strade di quartiere (E) Strade locali (F)	Il ripristino degli strati della sovrastruttura stradale deve essere eseguito, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, e relativamente agli strati di binder e usura, previa scarifica, per una **superficie incrementata di 50 cm, estendibile su motivata prescrizione dell'Ente gestore della strada fino ad un massimo di 100 cm** rispetto al perimetro di scavo. *(art.7, c. 3 e 4)*	In **banchina pavimentata e nelle aree di sosta**, riempimento fino alla quota di intradosso dello **strato di usura** con malta cementizia; lo stato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelli originari *(art.8, c.2 e 4)* In **carreggiata**, riempimento fino alla quota di intradosso del **binder** con malta cementizia; gli strati di binder e di usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelli originari, per una fascia, posta a cavallo dello scavo, di **larghezza pari a tre volte la larghezza dello scavo stesso e comunque di almeno 50 cm** *(art.8, c.3 e 4)* La fascia di ripristino è estesa all'intera corsia se l'intervento avviene nei dodici mesi successivi al rifacimento dello strato di usura *(art. 8, c. 5)*	
EXTRAURBANO	Autostrade (tipo A) Extraurb. princ (tipo B)	Le buche di ingresso e di arrivo devono essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale. *(art.7, c.2)*	In banchina pavimentata e secondo le prescrizioni contenute nella specifica autorizzazione *(art. 5, c. 4)*	Il riempimento deve essere effettuato con materiali aventi caratteristiche equivalenti a quelle dei vari strati originari; può essere previsto, previo parere favorevole dell'Ente gestore della strada, l'impiego di miscela di cemento ed inerte (con dosaggio kg 40 di cemento per metro cubo di inerte), compattato fino all'intradosso dello strato di base. *(art.9, c. 5, 6, 7)* Gli strati di binder e usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una **fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati** dello scavo stesso. *(art.9, c. 8)* La fascia di ripristino è estesa all'intera corsia se l'intervento avviene nei dodici mesi successivi al rifacimento dello strato di usura *(art. 9, c. 9)*
EXTRAURBANO	Extraurb. sec. (tipo C) Extraurb. locale (tipo F)	Le buche di ingresso e di arrivo devono essere ripristinate secondo la configurazione originaria nel caso di terreno naturale. *(art.7, c.2)* Nel caso di posizionamento longitudinale, il ripristino degli strati della sovrastruttura stradale deve essere eseguito, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, e relativamente agli strati di binder e usura, previa scarifica, per una **superficie incrementata di 50 cm, estendibile su motivata prescrizione dell'Ente gestore della strada fino ad un massimo di 100 cm rispetto al perimetro di scavo.** *(art.7, c. 3 e 4)*	In **banchina pavimentata**, riempimento fino alla quota di intradosso dello **strato di usura** con malta cementizia; lo stato di usura deve essere ripristinato con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelli originari *(art.8, c.2 e 4)* In **carreggiata**, riempimento fino alla quota di intradosso del **binder** con malta cementizia; gli strati di binder e di usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelli originari, per una fascia, posta a cavallo dello scavo, di **larghezza pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso e comunque di almeno 50 cm** *(art.8, c.3 e 4)* La fascia di ripristino è estesa all'intera corsia se l'intervento avviene nei dodici mesi successivi al rifacimento dello strato di usura *(art. 8, c. 5)*	

Note:

- tutte le tipologie di ripristino della sovrastruttura devono ricomprendere anche il ripristino della segnaletica eventualmente interessata dalle operazioni di scavo o comunque danneggiata
- in ambito urbano, nel caso di pavimentazioni realizzate con materiali naturali (porfido, granito, acciottolato, ...) il ripristino è effettuato con gli stessi materiali preventivamente rimossi e custoditi o, nel caso di deterioramento, sostituiti con materiali simili
- in ambito urbano, nel caso di pavimentazioni realizzate con materiali artificiali diversi dal conglomerato bituminoso, il ripristino è effettuato con materiali aventi le medesime caratteristiche fisiche, meccaniche ed estetiche.
- in ambito urbano, nel caso di interventi su marciapiedi di larghezza fino a 150 cm il ripristino deve esteso a tutta la larghezza del marciapiede stesso.

13A08393

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 7 ottobre 2013.

Classificazione del medicinale per uso umano «Capecitabina Medac», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 848/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute» ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società Medac Gesellschaft Klinische Spezialpraparate MBH è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale CAPECITABINA MEDAC;

Vista la determinazione n. 290 del 14 marzo 2013 relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012 n. 189 di medicinali per uso umano generici/equivalenti approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la ditta Medac Gesellschaft Klinische Spezialpraparate MBH ha chiesto la riclassificazione della confezione da 300 mg, compressa rivestita con film, uso orale blister (Pvc/Pvdc/Alu) 60 compresse;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica del 24 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 23 del 12 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale CAPECITABINA MEDAC nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione: «300 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (ALU/ALU)» 60 compresse, A.I.C n. 042501181/E (in base 10) 18K11X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 37,97.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 71,22.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CAPECITABINA MEDAC è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 7 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08348

DETERMINA 7 ottobre 2013.

Rettifica alla determinazione/C n. 77/2006 del 20 gennaio 2006, relativa al medicinale per uso umano «Tasmar» (tolcapone).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione/C n. 77/2006 del 20 gennaio 2006 relativa al medicinale per uso umano TASMAR (tolcapone), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 31 gennaio 2006;

Considerata la documentazione agli atti di questo Ufficio;

Rettifica:

All'art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità), dove è scritto:

confezione: 100 compresse da 100 mg in flacone A.I.C. n. 03320090/E (in base 10), 0ZRN2U (in base 32),

leggasi:

confezione: 100 compresse da 100 mg in flacone A.I.C. n. 03320049/E (in base 10), 0ZRN1K (in base 32).

Roma, 7 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08350

DETERMINA 8 ottobre 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Procoralan» (ivabradina). (Determina n. 868/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro «Visti Semplici», Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Les Laboratoires Servier ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 15 maggio 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 15 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 23 in data 12 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le indicazioni terapeutiche:

Trattamento della coronaropatia

Trattamento sintomatico dell'angina pectoris cronica stabile negli adulti con coronaropatia e normale ritmo sinusale. Ivabradina è indicata:

negli adulti che non sono in grado di tollerare o che hanno una contro-indicazione all'uso dei beta-bloccanti;

o in associazione ai beta-bloccanti nei pazienti non adeguatamente controllati con una dose ottimale di beta-bloccante e la cui frequenza cardiaca sia > 60 bpm.

Trattamento dell'insufficienza cardiaca cronica

Ivabradina è indicata nell'insufficienza cardiaca cronica in classe NYHA da II a IV con disfunzione sistolica, in pazienti con ritmo sinusale e la cui frequenza cardiaca sia ≥ 75 bpm, in associazione con la terapia convenzionale che include il trattamento con un beta-bloccante o nel caso in cui la terapia con un beta-bloccante sia controindicata o non tollerata.

Del medicinale PROCORALAN (ivabradina) sono rimborsate come segue:

Confezione:

5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse

N. A.I.C. 037061037/E (in base 10) 13C0FF (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 45,00

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 74,27

Confezione:

7,5 mg compressa rivestita con film uso orale blister ALL/PVC 56 compresse

N. A.I.C. 037061102/E (in base 10) 13C0HG (in base 32)

Classe di rimborsabilità: A

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): € 45,00

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): € 74,27

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo Ex Factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale PROCORALAN (ivabradina) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR)

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08347

DETERMINA 8 ottobre 2013.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Ferinject» ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 867/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n.269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 , che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Mini-

stro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società VIFOR FRANCE SA è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale FERINJECT;

Vista la domanda con la quale la ditta VIFOR FRANCE SA ha chiesto la riclassificazione delle confezioni da 50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione da 1 flaconcino in vetro da 10 ml e 5 flaconcini in vetro da 2 ml;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica nella seduta del 10 aprile 2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 15 luglio 2013;

Vista la deliberazione n. 23 del 12 settembre 2013 del consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale FERINJECT nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

Confezione

«50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 5 flaconcini in vetro da 2 ml

AIC n. 040251023 (in base 10) 16DCNH (in base 32)

Classe di rimborsabilità H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 91,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 150,19

Confezione

«50 mg/ml soluzione iniettabile o per infusione» 1 flaconcino in vetro da 10 ml

AIC n. 040251035 (in base 10) 16DCNV (in base 32)

Classe di rimborsabilità H

Prezzo ex factory (IVA esclusa) € 91,00

Prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 150,19

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio alle strutture pubbliche sul prezzo ex factory come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale FERINJECT è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 8 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08349

DETERMINA 9 ottobre 2013.

Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche del medicinale per uso umano «Zonegran» (zonisamide). (Determina n. 869/2013).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003,n. 326 , che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping";

Visto l'articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge 222/2007 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito nella legge 24 giugno 2009, n. 77, con il quale all'Art. 13 comma 1, lettera *b)* viene rideterminata la quota di spettanza per le aziende farmaceutiche, prevista all'Art. 1 comma 40 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel 58,65 per cento del prezzo al pubblico al netto dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 "Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)", pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente "Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata";

Vista la domanda con la quale la ditta EISAI LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione Consultiva Tecnico - Scientifica nella seduta del 10/04/2013;

Visto il parere del Comitato Prezzi e Rimborso nella seduta del 16/07/2013;

Vista la deliberazione n. 23 in data 12 settembre 2013 del Consiglio di Amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore Generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche:

Monoterapia nel trattamento di crisi epilettiche parziali, con o senza generalizzazione secondaria, in adulti con epilessia di nuova diagnosi

del medicinale ZONEGRAN (zonisamide) sono rimborsate come segue:

Confezione

25 mg capsula uso orale blister (PVC/ALL) 14 capsule

N. AIC 036959017/E (in base 10) 137WT9 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 3,40

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 5,62

Confezione

100 mg capsula uso orale blister (PVC/ALL) 56 capsule

N. AIC 036959043/E (in base 10) 137WU3 (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 52,49

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 86,64

Confezione

50 mg capsula uso orale blister (PVC/ALL) 28 capsule

N. AIC 036959094/E (in base 10) 137WVQ (in base 32)

Classe di rimborsabilità

A

Prezzo ex factory (IVA esclusa)

€ 13,56

Prezzo al pubblico (IVA inclusa)

€ 22,38

Successivamente ai 12 mesi dalla pubblicazione del prezzo in *Gazzetta Ufficiale*, la ditta si impegna ad applicare una riduzione spontanea, come da condizioni negoziali.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ZONEGRAN (zonisamide) è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 ottobre 2013

Il direttore generale: PANI

13A08351

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bidiabe».

Con la determinazione n. aRM - 239/2013-8055 del giorno 04/10/2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta SANOFI-AVENTIS S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: BIDIABE

Confezione: 019751027

Descrizione: "125 MG + 30 MG COMPRESSE" 20 COMPRESSE

13A08359

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topotecan Ibisqus».

Con la determinazione n. aRM - 240/2013-2432 del 01/10/2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta IBIGEN S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TOPOTECAN IBISQUS

Confezione: 039890013

Descrizione: "1 MG/ML POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO 1 MG

Medicinale: TOPOTECAN IBISQUS

Confezione: 039890025

Descrizione: "1 MG/ML POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FLACONCINI 1 MG

Medicinale: TOPOTECAN IBISQUS

Confezione: 039890037

Descrizione: "1 MG/ML POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO 4 MG

Medicinale: TOPOTECAN IBISQUS

Confezione: 039890049

Descrizione: "1 MG/ML POLVERE PER CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FLACONCINI 4 MG

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08360

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Ibigen».

Con la determinazione n. aRM - 241/2013-2432 del 01/10/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta IBIGEN S.R.L. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954012

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 50 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954024

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FLACONCINI IN VETRO DA 50 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954036

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONCINI IN VETRO DA 50 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954048

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 100 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954051

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FLACONCINI IN VETRO DA 100 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954063

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 20 FLACONCINI IN VETRO DA 100 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954075

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 1 FLACONCINO IN VETRO DA 200 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954087

Descrizione: "2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE" 5 FLACONCINI IN VETRO DA 200 ML

Medicinale: FLUCONAZOLO IBIGEN

Confezione: 040954099

Descrizione: “2 MG/ML SOLUZIONE PER INFUSIONE” 20 FLACONCINI IN VETRO DA 200 ML

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

13A08361

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mariprax».

Con la determinazione n. aRM - 242/2013-7091 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell'art. 8, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta ERREKAPPA EUROTERAPICI S.p.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833013

Descrizione: “ 0,088 MG COMPRESSE “ 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833025

Descrizione: “ 0,088MG COMPRESSE “ 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833037

Descrizione: “ 0,18MG COMPRESSE “ 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833049

Descrizione: “ 0,18MG COMPRESSE “ 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833052

Descrizione: “ 0,7MG COMPRESSE “ 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833064

Descrizione: “ 0,7MG COMPRESSE “ 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833076

Descrizione: “ 1,1MG COMPRESSE “ 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833088

Descrizione: “ 1,1MG COMPRESSE” 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833090

Descrizione: “ 0,35 MG COMPRESSE” 30 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

Medicinale: MARIPRAX

Confezione: 039833102

Descrizione: “ 0,35 MG COMPRESSE” 100 COMPRESSE IN BLISTER PA/ALU/PVC/AL

13A08362

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsartan e Idroclorotiazide Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 243/2013-40 del 23/09/2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731555

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731542

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731530

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731528

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731516

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731504

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731492

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731480

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731466

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731454

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731441

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 500 compresse in flacone HDPE

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731478

Descrizione: “320 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731439

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731427

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731415

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731403

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731391

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731389

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731365

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731353

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER

Confezione: 041731340

Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film”14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731377
Descrizione: “320 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731338
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 1000 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731326
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731314
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731302
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731290
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731288
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731276
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731264
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731252
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731249
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731237
Descrizione: “160 mg/25 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731225
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 1000 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731213
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731201
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731199
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731187
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731175
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731163
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731151
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731148
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film”30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731136
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film”28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731124
Descrizione: “160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film”14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731112
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 1000 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731100
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731098
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in flacone HDPE
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731086
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731074
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731062
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731050
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 60 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731047
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731035
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731023
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL
Medicinale: VALSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE PFIZER
Confezione: 041731011
Descrizione: “80 mg/12,5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

13A08363

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risedronato Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 244/2013-40 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377122

Descrizione: “35 mg compresse rivestite con film” 16 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377110

Descrizione: “35 mg compresse rivestite con film” 12 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377108

Descrizione: “35 mg compresse rivestite con film” 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377096

Descrizione: “35 mg compresse rivestite con film” 4 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377084

Descrizione: “35 mg compresse rivestite con film” 2 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377072

Descrizione: “35 mg compresse rivestite con film” 1 compressa in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377060

Descrizione: “30 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377058

Descrizione: “30 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377045

Descrizione: “5 mg compresse rivestite con film” 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377033

Descrizione: “5 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377021

Descrizione: “5 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Medicinale: RISEDRONATO PFIZER

Confezione: 041377019

Descrizione: “5 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

13A08364

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Pfizer Italia».

Con la determinazione n. aRM - 245/2013-40 del 23/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194097

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 1000 compresse in flacone HDPE

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194085

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in flacone HDPE

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194073

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 100 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194061

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 90 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194059

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 84 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194046

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 50 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194034

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 30 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194022

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Medicinale: CLOPIDOGREL PFIZER ITALIA

Confezione: 041194010

Descrizione: “75 mg compresse rivestite con film” 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

13A08365

Revoca, su rinuncia, dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 247/2013-40 del 24/09/2013 è stata revocata,ai sensi dell’art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta PFIZER ITALIA S.r.l. l’autorizzazione all’immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875080

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 200 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875092

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 250 capsule in flacone HDPE

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875078

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 100 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875066

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 90 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875054

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 60 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875041

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 50 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875039

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 30 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875027

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 20 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

Medicinale: TAMSULOSINA PFIZER

Confezione: 040875015

Descrizione: “400 microgrammi capsule rigide a rilascio prolungato” 10 capsule in blister PVC/PE/PVDC-AL

13A08366

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Topiramato Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 248/2013-40 del 24 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: TOPIRAMATO PFIZER.

Confezioni:

041307051 - descrizione: "25 mg compresse rivestite con film" 20 compresse in flacone hdpe;

041307048 - descrizione: "200 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone hdpe;

041307036 - descrizione: "100 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone hdpe;

041307024 - descrizione: "50 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone hdpe;

041307012 - descrizione: "25 mg compresse rivestite con film" 60 compresse in flacone hdpe.

13A08367

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Propofol Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 249/2013-40 del 24 settembre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PROPOFOL PFIZER.

Confezioni:

041469091 - descrizione: "20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 10 flaconcini vetro 50 ml;

041469089 - descrizione: "20 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino vetro 50 ml;

041469077 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 10 flaconcini vetro 100 ml;

041469065 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino vetro 100 ml;

041469053 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 10 flaconcini vetro 50 ml;

041469040 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino vetro 50 ml;

041469038 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 10 flaconcini vetro 20 ml;

041469026 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 5 flaconcini vetro 20 ml;

041469014 - descrizione: "10 mg/ml emulsione iniettabile o per infusione" 1 flaconcino vetro 20 ml;

13A08368

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Pfizer Italia».

Con la determinazione n. aRM - 250/2013-40 del 24 settembre 2013 è stata revocata ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CIPROFLOXACINA PFIZER ITALIA.

Confezioni:

041386032 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flacone in vetro da 200 ml;

041386020 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flacone in vetro da 100 ml;

041386018 - descrizione: "2 mg/ml soluzione per infusione" 1 flaconcino in vetro da 50 ml.

13A08369

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Pfizer».

Con la determinazione n. aRM - 257/2013-40 del 4 ottobre 2013 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: OLANZAPINA PFIZER.

Confezioni:

041069485 - descrizione: "2,5 mg compresse" 30 compresse in flacone hdpe;

041069473 - descrizione: "2,5 mg compresse" 1000 compresse in flacone hdpe;

041069461 - descrizione: "5 mg compresse" 1000 compresse in flacone hdpe;

041069446 - descrizione: "7,5 mg compresse" 30 compresse in flacone hdpe;

041069434 - descrizione: "7,5 mg compresse" 1000 compresse in flacone hdpe;

041069422 - descrizione: "10 mg compresse" 1000 compresse in flacone hdpe;

041069459 - descrizione: "5 mg compresse" 30 compresse in flacone hdpe;

041069410 - descrizione: "10 mg compresse" 30 compresse in flacone hdpe;

041069408 - descrizione: "15 mg compresse" 30 compresse in flacone hdpe;

041069396 - descrizione: "15 mg compresse" 1000 compresse in flacone hdpe;

041069384 - descrizione: "20 mg compresse" 1000 compresse in flacone hdpe;

041069372 - descrizione: "20 mg compresse" 30 compresse in flacone hdpe;

041069360 - descrizione: "20 mg compresse" 14 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069358 - descrizione: "20 mg compresse" 28 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069333 - descrizione: "20 mg compresse" 56 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069321 - descrizione: "20 mg compresse" 70 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069319 - descrizione: "20 mg compresse" 98 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069345 - descrizione: "20 mg compresse" 35 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069307 - descrizione: "15 mg compresse" 98 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069295 - descrizione: "15 mg compresse" 70 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069283 - descrizione: "15 mg compresse" 56 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069271 - descrizione: "15 mg compresse" 35 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069269 - descrizione: "15 mg compresse" 28 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069257 - descrizione: "15 mg compresse" 14 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069244 - descrizione: "10 mg compresse" 14 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069232 - descrizione: "10 mg compresse" 28 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069220 - descrizione: "10 mg compresse" 35 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069218 - descrizione: "10 mg compresse" 56 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069206 - descrizione: "10 mg compresse" 70 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069194 - descrizione: "10 mg compresse" 98 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069182 - descrizione: "7,5 mg compresse" 98 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069170 - descrizione: "7,5 mg compresse" 70 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069168 - descrizione: "7,5 mg compresse" 56 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069156 - descrizione: "7,5 mg compresse" 35 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069143 - descrizione: “7,5 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069131 - descrizione: “7,5 mg compresse” 14 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069129 - descrizione: “5 mg compresse” 14 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069117 - descrizione: “5 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069105 - descrizione: “5 mg compresse” 35 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069093 - descrizione: “5 mg compresse” 56 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069081 - descrizione: “5 mg compresse” 70 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069079 - descrizione: “5 mg compresse” 98 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069067 - descrizione: “2,5 mg compresse” 98 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069055 - descrizione: “2,5 mg compresse” 70 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069042 - descrizione: “2,5 mg compresse” 56 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069030 - descrizione: “2,5 mg compresse” 35 compresse in blister pa/pa/al/pvc/al;

041069028 - descrizione: “2,5 mg compresse” 28 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al;

041069016 - descrizione: “2,5 mg compresse” 14 compresse in blister pvc/pa/al/pvc/al.

13A08370

AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA

Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di Assetto Idrogeologico

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino della Puglia ha approvato nuove perimetrazioni che riguardano il territorio di competenza. Le nuove perimetrazioni sono entrate in vigore dalla data di pubblicazione sul sito dell’Autorità di Bacino della Puglia www.adb.puglia.it ovvero l’11 gennaio 2012 e riguardano il territorio comunale di Melissano (Lecce), Cutrofiano (Lecce), Lacedonia (Avellino) e Gagliano del Capo (Lecce). Il Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico così come modificato è consultabile presso il sito dell’Autorità.

13A08415

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione del presidio medico chirurgico «Distair»

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Decreto n. DGFDM-VII/153 del 18 settembre 2013;

Presidio medico chirurgico: DISTAIR;

Registrazione: 16342;

Titolare della registrazione: OR.MA S.a.s. di Mangogna & C.

Motivo della revoca: mancata presentazione della documentazione a seguito di revisione. La documentazione tecnica non è più adeguata alle attuali conoscenze scientifiche e non conforme ai requisiti previsti dal provvedimento Ministeriale del 5 febbraio 1999 per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 392.

13A08326

Modificazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale veterinario «Droncit» Compresse per cani e gatti.

Provvedimento n. 724 del 26 settembre 2013

Medicinale veterinario: «DRONCIT» Compresse per cani e gatti.

Confezioni:

scatola da 2 compresse A.I.C. n. 100388014;

scatola da 6 compresse A.I.C. n. 100388038.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano - codice fiscale 05849130157.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IA, B.II.e.1.a.1: modifica dell’imballaggio primario del prodotto finito composizione qualitativa e quantitativa delle forme farmaceutiche solide.

Si autorizza, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la modifica al RCP, sez. 6.5 «Natura e composizione del condizionamento primario»:

da: «Scatola contenente compresse in blister di alluminio/polietilene sigillati per termosaldatura»;

a: «Scatola contenente compresse in blister in laminato di alluminio con uno smalto per saldatura a caldo»;

oppure

«Blister in PA/Al/HDPE saldato con Al».

Il periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita resta invariato. I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08383

Modifica dell’autorizzazione all’immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dolorex» 10 mg/ml

Provvedimento n. 726 del 26 settembre 2013

Medicinale per uso veterinario DOLOREX 10 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli, cani e gatti, nelle confezioni:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101929014;

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101929026.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società MSD Animal Health S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Segrate (Milano) - Via Fratelli Cervi s.n.c. - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto:

Variazione tipo IB, n. C.II.2: soppressione di una specie destinata o non destinata alla produzione alimentare per la quale il prodotto è indicato; soppressione per motivi diversi dai motivi di sicurezza.

Variazione tipo IB, n. C.II.6: modifiche apportate all’etichettatura o al foglio illustrativo che non sono collegate al riassunto delle caratteristiche del prodotto (modifica della modalità di dispensazione).

Sono autorizzate le variazioni tipo IB del medicinale veterinario indicato in oggetto e, precisamente:

modifica di una specie di destinazione:

da «cavalli» a «cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano» con il seguente tempo di attesa: non pertinente.

Pertanto le specie di destinazione ora autorizzate sono le seguenti: cavalli non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano, cani e gatti;

modifica regime di dispensazione:

da: «da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile. Medicinale veterinario soggetto alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, Tabella II sezione B»

a: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in copia unica non ripetibile. Medicinale veterinario soggetto alla disciplina del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, Tabella II sezione B».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08390

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario

Decreto n. 123 del 7 ottobre 2013

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali veterinarie sottoelencate, fino ad ora registrate a nome della società Pfizer Italia Srl con sede legale e fiscale in Latina, Via Isonzo 71 - codice fiscale 06954380157

ALGON - A.I.C. n. 101274
ANTINFIAMMATORIO - A.I.C. n. 101448
CYLAP HVD - A.I.C. n. 100300
DESASHOCK - A.I.C. n. 101491
DILUENTE POULVAC MAREK - A.I.C. n. 102904
DILUENTE SUVAXYN - A.I.C. n. 102878
DUPHAFRAL D3 1000 - A.I.C. n. 102157
DUPHAFRAL MULTI - A.I.C. n. 102257
EQUIP EHV 1,4 - A.I.C. n. 101976
ERGO ANTEMOVIS - A.I.C. n. 100356
FOSFOCARNITINA - A.I.C. n. 100185
LIDOCAINA 2% - A.I.C. n. 100319
MEFLOSYL - A.I.C. n. 101604
POULVAC BURSINE 2 - A.I.C. n. 101493
POULVAC CANARY POX FOI - A.I.C. n. 103631
POULVAC IB Primer - A.I.C. n. 101490
POULVAC ILT - A.I.C. n. 101462
POULVAC MAREK CVI - A.I.C. n. 101489
POULVAC NDW - A.I.C. n. 102165
RIMADYL - A.I.C. n. 102191
ROCORTIN B12 - A.I.C. n. 101451
ROSSOVET CARNITINA - A.I.C. n. 100240
SINTOCIN - A.I.C. n. 101464
SUVAXYN AUJESZKY BARTHA O/W - A.I.C. n. 101967
SUVAXYN AUJESZKY BARTHA LYO - A.I.C. n. 102877
SUVAXYN M. hyo - A.I.C. n. 102258
TINKANIUM - A.I.C. n. 101453
CATTLEMASTER 4 - A.I.C. n. 100398
CATTLEMASTER RIP - A.I.C. n. 100145
COVEXIN - A.I.C. n. 100229
DECTOMAX - A.I.C. n. 100400
EQUIP FT - A.I.C. n. 102351
EXCENEL - A.I.C. n. 100403
FELEX - A.I.C. n. 101302
IMURESP RAP - A.I.C. n. 101413
LEUKOCELL 2 - A.I.C. n. 100101
LINCOSPECTIN 44 - A.I.C. n. 102800
LINCOSPECTIN - A.I.C. n. 100237
RISPOVAL D-BVD - A.I.C. n. 101440
RISPOVAL PASTEURELLA - A.I.C. n. 102262
RISPOVAL RS - A.I.C. n. 101437
RISPOVAL RS-BVD - A.I.C. n. 101438
SCOURGUARD 3 - A.I.C. n. 100018
STRONGID pasta per cavalli - A.I.C. n. 100138
VANGUARD 7 - A.I.C. n. 100174
VANGUARD CPV - A.I.C. n. 100314
VANGUARD DA2Pi - A.I.C. n. 102584
VANGUARD LEPTO - A.I.C. n. 101421
VERSIFEL CVR - A.I.C. n. 104232
VETARAXOID - A.I.C. n. 101295

è ora trasferita alla società Zoetis Italia Srl con sede legale in Roma, Via Andrea Doria, 41 M - codice fiscale 12000641006.

La produzione, il controllo, il confezionamento, l'antigene ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato, fatta salva la modifica di denominazione delle seguenti officine:

da: Pfizer Animal Health SA - Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio);

a: Zoetis Belgium SA - Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain-la-Neuve (Belgio);

da: Pfizer Olot S.L.U. - Ctra. Camprodón s/n «la Riba», 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

a : Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. - Ctra. Camprodón s/n «la Riba», 17813 Vall de Bianya, Girona (Spagna);

da : Pharmacia & Upjohn Company - 7000 Portage Road, Kalamazoo MI 49001 (USA);

a: Zoetis P&U LLC - 2605 East Kilgore Road, Kalamazoo, MI 49001 (USA);

da: Pfizer Inc. - 601 W. Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521 (USA);

a: Zoetis LLC - 601 W. Cornhusker Highway, Lincoln, NE 68521 (USA);

da: Pfizer Animal Health - 2000 Rockford Road, Charles City, IA 50616 (USA);

a: Zoetis WHC 2 LLC - 2000 Rockford Road, Charles City, IA 50616 (USA);

da: Pfizer Suzhou Animal Health Products Co. Ltd. - 180 Zhu Yuan Road, Suzhou New District, Suzhou, 215011 (Cina);

a: Zoetis Suzhou Manufacturing Co. Ltd - 180 Zhu Yuan Road, Suzhou New District, Suzhou, 215011 (Cina);

da: Pfizer Global Manufacturing Weesp - C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp (Paesi Bassi);

a: Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V. - C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP Weesp (Paesi Bassi).

Le specialità medicinali veterinarie suddette restano autorizzate nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia del decreto: Dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

13A08391

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti Classico».

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010:

Esaminata la documentata domanda presentata il 27 giugno 2013, per il tramite la Regione Toscana, dal Consorzio Vino Chianti Classico, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico», nel rispetto della procedura di cui all'articolo 10, comma 1, del citato D.m. 7 novembre 2012;

Visto il parere favorevole della Regione Toscana sulla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico» espresso con deliberazione Giunta regionale n. 387 del 27 maggio 2013;

Acquisito il parere favorevole del Comitato Nazionale vini DOP ed IGP, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 61/2010, espresso nella riunione del 5 settembre 2013 sulla predetta proposta di modifica del disciplinare di produzione;

Provvede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del richiamato D.m. 7 novembre 2013 alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica del disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita dei vini «Chianti Classico».

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle

politiche agricole alimentari e forestali – Ufficio divisionale PQA IV – Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma – entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della predetta proposta di disciplinare.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «CHIANTI CLASSICO»

Approvato come DOC con DPR 09.08.1967 - *G.U.* n. 217 - 30.08.1967

Approvato come DOCG con DPR 02.07.1984 - *G.U.* n. 290 - 20.10.1984

Modificato con DM 08.01.1996 – *G.U.* n. 25 - 31.01.1996

Modificato con DM 05.08.1996 - *G.U.* n. 219 -18.09.1996

Modificato con DM 15.03.1999 - *G.U.* n. 65 - 19.03.1999

Modificato con DM 08.08.2001 - *G.U.* n. 205 - 04.09.2001

Modificato con DM 20.09.2001 - *G.U.* n. 229 - 02.10.2001

Modificato con DM 16.05.2002 - *G.U.* n. 127 - 01.06.2002

Modificato con DM 15.09.2005 - *G.U.* n. 227 - 21.09.2005

Modificato con DM 25.01.2007 - *G.U.* n. 30 - 06.02.2007

Modificato con DM 10.12.2007 - *G.U.* n. 290 - 14.12.2007

Modificato con DM 10.06.2010 - *G.U.* n. 150 - 30.06.2010

Modificato con DM 30.11.2011 295 - 20.12.2011

Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf

Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Art. 1.

Denominazione e vini

1 La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", anche accompagnata dalle menzioni "Riserva" e "Gran Selezione", è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Base ampelografica

1. Il vino "Chianti Classico" deve essere ottenuto da uve prodotte nella zona di produzione delimitata dal successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese dall'80% fino al 100%.

2. Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Toscana nella misura massima del 20% della superficie iscritta allo schedario viticolo. Tali vitigni, iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, sono riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è la zona delimitata con decreto interministeriale 31 luglio 1932, confermata con l'art.5 del DPR 930 del 12.7.1963, dall'art. 3 del DPR 9 agosto 1967, dall'art.3 del DPR 2 luglio 1984 e dall'art. 5 della Legge 164 del 10.2.1992, dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 e dall'articolo 3 del disciplinare di produzione annesso al Decreto ministeriale 5 agosto 1996, regolata autonomamente ai sensi del menzionato art. 5 della legge 10 febbraio 1992 n. 164 e articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Tale zona è così delimitata:

Incominciando dalla descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Siena, si prende come punto di partenza quello in cui il confine fra le due provincie di Siena ed Arezzo viene incrociato dal Borro Ambrella della Vena presso Pancole in comune di Castelnuovo Berardenga.

Da questo punto il confine segue il torrente Ambra e un suo affluente non nominato fino al podere Ciarpella, poi la mulattiera che porta al podere Casa al Frate. Da qui segue una linea virtuale fino all'Ombrone (quota 298).

Di qui seguendo una mulattiera, raggiunge quota 257, dove incontra una carrareccia, che sbocca sulla strada per Castelnuovo Berardenga. Risale detta strada fino a quota 354. Da qui segue il fosso Malena Morta fino alla sua confluenza col Borro Spugnaccio; poi ancora lungo detto fosso della Malena Morta fino a Pialli (quota 227). Segue poi per breve tratto il fosso Malena Viva, per poi volgere per una linea virtuale passante per S.Lucia (quota 252 e 265) verso l'Arbia. Raggiunto questo torrente, lo risale lungo il confine amministrativo fra i comuni di Siena e Castelnuovo Berardenga.

Di qui il confine della zona continua a coincidere con quelli amministrativi di Siena, Castelnuovo Berardenga, Castellina, Monteriggioni e Poggibonsi, fino a incontrare, in corrispondenza del Borro di Granaio, il confine della provincia di Firenze, che segue fino presso il podere Le Valli. Indi segue la strada comunale toccando S.Giorgio e le sorgenti di Cinciano, e proseguendo fino a incontrare nuovamente il confine provinciale, che è pure quello tra i comuni di Poggibonsi e Barberino, poi il torrente Drove, entrando in provincia di Firenze. A questo punto si inizia la descrizione del confine della parte di questa zona che appartiene alla provincia di Firenze. Il detto confine per un primo tratto segue il torrente Drove fino al Mulino della Chiara, dove incontra il confine amministrativo fra i comuni di Tavarnelle e Barberino, che segue per breve tratto, per poi piegare un po' a oriente lungo altro torrentello, passando per cà Biricucci e Belvedere fino a incontrare subito dopo la strada S.Donato-Tavernelle che segue fino a Morocco; e poi, con una linea virtuale che passa per Figlinella, giunge a Sambuca, dove incontra il torrente Pesa. Seguendo sempre il corso del torrente, coincide per un primo tratto col confine amministrativo fra i comuni di S.Casciano Val di Pesa e Tavarnelle, poi ritrova il torrente dopo Ponte Rotto. Da questo punto il confine della zona coincide con i confini amministrativi dei comuni di San Casciano e Greve.

Qui si rientra nella provincia di Siena ed il confine della zona del Chianti Classico coincide con quello amministrativo dei comuni di Radda in Chianti e Gaiole, e per breve tratto di Castelnuovo Berardenga, fino a trovare il punto di partenza della descrizione di questa zona.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino "Chianti Classico" devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale, tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita la pratica dell'irrigazione di soccorso.

3. Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione allo schedario viticolo per la denominazione "Chianti Classico", unicamente i vigneti di giacitura collinare ed orientamento adatti, i cui terreni - situati ad un'altitudine non superiore a 700 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareo marnosi, da scisti argillosi, da sabbie e ciottolami.

4. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nello schedario viticolo per la denominazione "Chianti Classico", i vigneti situati in terreni umidi, su fondi valle e infine i terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi, anche se ricadenti nell'interno della zona delimitata.

5. Nella zona di produzione di cui all'art. 3 non si potranno impiantare e iscrivere vigneti allo schedario viticolo per la denominazione "Chianti" DOCG né produrre vini "Chianti" DOCG e "Chianti" Superiore DOCG.

6. Al momento dell'impianto la densità minima dei ceppi ad ettaro, dovrà essere di 4400 ceppi.

7. La produzione massima di uva consentita ad ettaro è di T. 7,5 e la resa media per ceppo non può essere superiore a Kg. 2.

8. In deroga a quanto stabilito ai punti 6 e 7, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare si applica la normativa vigente al momento dell'impianto.

9. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

10. La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

11. Le uve destinate alla vinificazione devono essere sottoposte a preventiva cernita, se necessario, in modo da assicurare al vino atto a divenire "Chianti Classico" un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,50 % vol.

12. La trasformazione delle uve in mosto delle eventuali varietà complementari di cui all'art. 2 e la successiva elaborazione in vino possono avvenire, in tutto o in parte, in maniera separata, purché l'assemblaggio dei vini cosi ottenuti con il vino derivante dalle uve della varietà Sangiovese sia effettuato prima della richiesta della certificazione della relativa partita prevista dalla normativa vigente e/o prima della eventuale commercializzazione di cui al punto successivo.

13 Non è consentita la commercializzazione dei mosti e/o dei prodotti atti a diventare "Chianti Classico".

Pertanto le partite di vino "Chianti Classico" possono essere oggetto di commercializzazione solo se provviste del relativo certificato di idoneità rilasciato dal competente Organismo di controllo.

In caso di assemblaggio di partite già certificate, per la partita assemblata deve essere richiesto un nuovo certificato di idoneità analitica ed organolettica.

14. I vini "Chianti Classico" a cui è attribuita la menzione "Gran Selezione" devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve vengano conferite a Società Cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste imbottigliati separatamente.

15. I vigneti potranno essere adibiti alla produzione di vino "Chianti Classico" solo a partire dal terzo anno dall'impianto. Tuttavia, in tale 3° anno la produzione massima consentita di uva è ridotta al 40% e quindi da 7,5 a 3 T./ha.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione, conservazione, invecchiamento devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

2. Tuttavia sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e Forestali, previa istruttoria della Regione Toscana e parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, in cantine situate al di fuori del territorio suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'area dal confine, sempre che tali cantine risultino preesistenti alla data del 1 gennaio 2008 che siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, uve idonee alla produzione di "Chianti Classico" ottenute da vigneti propri o in conduzione.

3. Restano valide le autorizzazioni fino ad oggi rilasciate.

4. Le operazioni di imbottigliamento e di affinamento in bottiglia devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata nel precedente articolo 3.

5. Conformemente all'art. 8 del Reg. 607/2009, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, la reputazione del vino Chianti Classico DOCG, garantirne l'origine e assicurare l'efficacia dei relativi controlli.

6. Tuttavia, le cantine, in possesso di autorizzazione a vinificare fuori zona ai sensi del precedente comma 2 del presente articolo possono effettuare, nel medesimo centro aziendale, anche le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia di vino proveniente da vinificazione di uve atte a divenire "Chianti Classico" ottenute da vigneti propri o in conduzione singolarmente o collettivamente.

7. Restano valide tutte le autorizzazioni all'imbottigliamento fino ad oggi rilasciate.

8. Inoltre, in presenza di particolari situazioni contingenti ed in ogni caso per un periodo transitorio non superiore a tre anni, le operazioni di imbottigliamento e/o di affinamento in bottiglia possono essere consentite, previo parere favorevole del Consorzio Vino Chianti Classico, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a cantine che siano situate nelle province di Firenze e Siena e limitrofe alle province suddette nell'ambito della Regione Toscana, alle seguenti condizioni:

- le cantine siano di pertinenza di aziende che già imbottigliano vino "Chianti Classico" in zona di produzione da almeno 10 anni.

- tali operazioni riguardino vino che è stato trasferito già certificato Chianti Classico DOCG e vengono eseguite entro il termine di validità della certificazione stessa.

9. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti consentite dalla normativa vigente.

10. È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali, ferma restando la produzione massima di vino per ettaro ed il rispetto del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve di cui all'art.4.

L'eventuale arricchimento dovrà essere effettuato o con mosto concentrato prodotto con uve originarie della zona di produzione del vino "Chianti Classico", oppure con mosto concentrato rettificato o zucchero d'uva.

11. Per i vini "Chianti Classico" destinati a "Gran Selezione" è consentito l'arricchimento solo a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1% vol e che sia effettuato soltanto con le seguenti modalità, che escludono l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;

a) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa;

b) sui vini, mediante la concentrazione a freddo.

12. Il vino "Chianti Classico" può essere immesso al consumo soltanto a partire dal 1 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia.

13. All'atto della richiesta del giudizio di idoneità il detentore della partita da sottoporre ad esame chimico fisico ed organolettico deve specificare la destinazione della medesima partita ad una delle tre tipologie: "Chianti Classico", "Chianti Classico" Riserva, "Chinati Classico" Gran Selezione.

14. Il vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 24 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi.

15. Il vino "Chianti Classico" destinato a "Gran Selezione" può essere immesso al consumo solo dopo essere stato sottoposto ad almeno 30 mesi di invecchiamento di cui affinamento in bottiglia per almeno 3 mesi.

16. Il periodo dell'affinamento del vino "Chianti Classico" destinato a "Riserva" e del vino "Chianti Classico" destinato a Gran Selezione potrà essere svolto anche fuori dalla zona di vinificazione, purché sulle bottiglie risultino già applicate etichetta e fascetta sostitutiva del Contrassegno di Stato a seguito della certificazione della relativa partita.

17. Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico", all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino più o meno intenso;

- odore: intenso, floreale, caratteristico;

- sapore: secco, fresco, sapido, leggermente tannico che si affina con il tempo;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00%; -acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" Riserva, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche;

- colore: rosso rubino intenso, tendente al granato con l'invecchiamento;

- odore: intenso fruttato e persistente;

- sapore: secco, equilibrato di buona tannicità;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 %vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" Gran Selezione, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: rosso rubino intenso tendente al granato con l'invecchiamento;

- odore: speziato e persistente;

- sapore: secco, persistente, equilibrato;

- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13.00 % vol;

- acidità totale minima: 4,5 g/l;

- estratto non riduttore minimo: 26 g/l.

4. I vini a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" possono talvolta presentare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1. La denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è contraddistinta in via esclusiva ed obbligatoria dal marchio "Gallo Nero" nella forma grafica e letterale allegata al presente disciplinare (Allegato n. 2) in abbinamento inscindibile con la denominazione Chianti Classico.

2. Entro 12 mesi dall'autorizzazione transitoria di cui all'articolo 13 del DM 7 novembre 2012, tutti i confezionatori hanno l'obbligo di apporre il marchio "Gallo Nero" sulla bottiglia.

Tale marchio è distribuito dal Consorzio di tutela del vino Chianti Classico o stampato sull'etichetta dalle Aziende interessate e deve essere utilizzato e apposto sulle bottiglie con le modalità stabilite dal citato Consorzio attraverso apposito regolamento. Le prescrizioni di tale regolamento consortile sono applicate anche nei confronti dei non aderenti al Consorzio ai sensi dell'articolo 17, comma 7, del D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010.

3. Nella designazione del vino Chianti Classico può essere utilizzata la menzione "vigna" a condizione che sia seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai sensi dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. È consentito l'uso di menzioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o a marchi individuali o collettivi che non abbiano significato laudativo o non siano tali da poter trarre in inganno l'acquirente circa l'origine e la natura del prodotto, nel rispetto delle specifiche norme vigenti in materia.

4. È consentito inoltre l'uso di menzioni riferite ad aree dalle quali provengono effettivamente le uve da cui il vino è stato ottenuto, a condizione che tali menzioni, diverse dai toponomi delle vigne, siano state riconosciute secondo la procedura prevista dalla normativa vigente in materia.

5. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino "Chianti Classico" per l'immissione al consumo deve sempre figurare l'annata di produzione delle uve.

6. Nell'etichettatura è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore", "vecchio" e similari, ad eccezione di quelle previste nel presente disciplinare.

7. Il termine "Classico" nell'etichettatura dei vini rispondenti ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare deve sempre seguire la parola Chianti ed essere riportato in caratteri tipografici uguali a quelli utilizzati per questa.

Art. 8.

Confezionamento

1. Per il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro del tipo bottiglia bordolese in tutti i formati ammessi e fiasco toscano come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 1 comma 2 lett. *c)* della legge 82 del 20 febbraio 2006.

2. L'uso del fiasco toscano non è consentito per il confezionamento del vino "Chianti Classico" Riserva e del vino "Chianti Classico" Gran Selezione.

3. Le bottiglie o i fiaschi, contenenti il vino "Chianti Classico", destinato alla vendita, devono essere, anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento, adeguati ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

4. Per il confezionamento del vino "Chianti Classico" deve essere usato il tappo a sughero raso bocca. Fanno eccezione i recipienti con tappi a corona o capsule a strappo per le capacità fino a litri 0,250.

Art. 9.

Legame con il territorio

A) Informazioni sulla zona geografica

A1) Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita "Chianti Classico" si estende per 71.800 ettari, è situata al centro della Regione Toscana e comprende parte del territorio delle province di Firenze (30.400 ettari) e Siena (41.400). In particolare fanno interamente parte della zona i Comuni di Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti, Gaiole in Chianti. Vi rientrano invece parzialmente i Comuni di San Casciano Val di Pesa e Tavarnelle

Il territorio può essere assimilato ad una placca di forma rettangolare, incernierata dai Monti del Chianti che ne costituiscono il confine orientale; a Nord i confini seguono il corso del fiume Greve, ad ovest il fiume Pesa e Elsa, a Sud le sorgenti dei fiume Ombrone e Arbia.

Morfologicamente l'ambiente può essere definito un altipiano, trattandosi di un complesso collinare con quota base intorno ai 200 metri s.l.m. ed una elevazione media non superiore, in generale, ai 600, scavato con pendenze non prolungate ma talvolta ripide. Geologicamente, il corpo della regione, articolato sui Monti del Chianti, è uno scudo di scisti argillosi (galestri) con inserimenti di argille scagliose alternate ad alberese ed arenarie calcaree fini.

Il suolo è in genere poco profondo, recente, bruno, con struttura che va dall'argilloso-sabbioso, al ciottoloso con medie percentuali di argilla; chimicamente è caratterizzato da modesta quantità di sostanza organica, ridotta presenza in fosforo assimilabile, ben dotato di cationi scambiabili.

L'orografia collinare determina una notevole complessità della idrografia di superficie, con corsi d'acqua a regime torrentizio e un notevole difficoltà nel controllo delle acque anche in relazione a specifici andamenti pluviometrici.

Il clima è di tipo continentale, con temperature anche molto basse in inverno – al di sotto dei 4-5 gradi, - ed estati siccitose e roventi, durante le quando non di rado si superano i 35 gradi. Discrete sono le escursioni termiche nell'arco della giornata, anche a causa di un'altitudine piuttosto accentuata. Le precipitazioni annue si attestano attorno al 800/900 millimetri di pioggia, con una certa prevalenza nel tardo autunno e in primavera.

La vite ha da sempre, qui, rappresentato la principale coltura per l'eccellente qualità della sua produzione.

A2) Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Il territorio sopra descritto è una terra di antiche tradizioni vinicole di cui esistono testimonianze etrusche e romane proprie legale al mondo del vino. In epoca medievale il Chianti fu terra di continue battaglie fra le città di Firenze e Siena e in quel periodo, nacquero villaggi e badie, castelli e roccaforti, trasformati poi in parte in ville e residenze. Fu quindi alla fine del Medioevo che grandi spazi furono dedicati alla coltivazione della vite che acquistò progressivamente importanza economica e fama internazionale.

Del vino che nasce in questa terra se ne fa menzione a partire dal 1200 su manoscritti, cronache, documenti storici. Al 1398 risale il primo documento notarile in cui il nome Chianti appare riferito al vino prodotto in questa zona. Già nel '600 le esportazioni in Inghilterra non erano più occasionali.

La zona di produzione del Chianti Classico è la prima zona di produzione vinicola al mondo ad essere stata definita per legge, con un bando del 1716 del granduca di Toscana Cosimo III. Detto bando specificava i confini delle zone entro i quali potevano essere prodotti i vini Chianti ("per il Chianti è restato determinato e sia. Dallo Spedaluzzo fino a Greve; di lì a Panzano, con tutta la Podesteria di Radda, che contiene tre terzi, cioè Radda, Gajole e Castellina, arrivando fino al confine dello Stato di Siena") ed istituiva una congregazione di vigilanza sulla produzione la spedizione, il controllo contro le frodi ed il commercio dei vini (una sorta di progenitore dei Consorzi).

Fino a tutto il 1700 il vino della zona del Chianti veniva prodotto utilizzando solo le uve del vitigno sangiovese; dai primi anni del 1800 si iniziò ad applicare la pratica di mescolare varietà diverse di uve per migliorare la qualità del vino prodotto.

In quel periodo vennero sperimentate varie miscele, ma fu il Barone Bettino Ricasoli, tra il 1834 ed il 1837 a divulgare la composizione da lui ritenuta più idonea per ottenere un vino rosso piacevole, frizzante e di pronta beva e che sarebbe poi diventata la base della composizione ufficiale del vino Chianti: 70% di Sangioveto (denominazione locale per il Sangiovese), 15% di Canaiolo, 15% di Malvasia; e l'applicazione della pratica del governo all'uso Toscano.

Non essendo la produzione del territorio, a quel tempo, in grado di far fronte alla crescente domanda, si cominciò a produrre vino, con i sistemi e gli uvaggi utilizzati nel Chianti, anche nei territori limitrofi, ottenendo prodotti che, in un primo tempo,venivano chiamati all' "uso Chianti", e che in seguito, vennero addirittura venduti come Chianti tout court.

Il famoso vino prodotto nella zona geografica del Chianti veniva quindi "imitato" in altre parti della Toscana rendendo necessaria la creazione di un organismo che lo tutelasse dai plagi. A tale scopo il 14 maggio 1924 un gruppo di 33 produttori dà vita al Consorzio per la difesa del vino Chianti e della sua marca di origine. Nel 1932 un decreto interministeriale riconobbe al vino della zona di origine più antica Chianti il diritto di avvalersi della specificazione "Classico" in quanto prodotto nella zona storica. Fu quindi in questa occasione che per la prima volta venne definitiva la denominazione Chianti Classico.

A conclusione di un *iter* durato 70 anni con il decreto 5 agosto 1996 al vino Chianti Classico viene riconosciuta la propria autonomia dal Chianti generico con un disciplinare specifico.

I produttori di questa denominazione hanno sempre privilegiato l'utilizzo del vitigno autoctono Sangiovese, tanto che il vino Chianti Classico può essere prodotto anche con il 100% di questo vitigno perpetuando il mantenimento di tecniche colturali che non modificano le caratteristiche peculiari dell'uva. A questo proposito nel 1987 ha avuto inizio un importantissimo Progetto di ricerca denominato "Chianti Classico 2000" che ha selezionato ed omologato nuovi cloni di Sangiovese e Colorino.

Le forme di allevamento tradizionali sono rappresentate dal guyot e da una sua derivazione denominata "archetto toscano" e dal cordone speronato. Sono inoltre stabilite le rese di uva e vino ad ettaro (75 q.li uva pari a 52,50 ettolitri di vino) che risultano essere le più basse d'Italia. Il vino d'annata può essere immesso al consumo non prima del 1° ottobre successivo alla vendemmia mentre per la Riserva si devono attendere 24 mesi di cui almeno 3 con affinamento in bottiglia.

La gestione della denominazione è assegnata ed assicurata dal Consorzio Vino Chianti Classico fondato nel 1924, il primo in Italia, organismo che racchiude tutte le categorie produttive (viticoltori, vinificatori, imbottigliatori) e è rappresentativo del 90% della produzione medesima.

B) Informazioni sulla qualità e caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

L'insieme dei fattori naturali ed umani sopra analizzati rende il vino Chianti Classico profumato , fruttato, rotondo di color rosso intenso di sapore asciutto, sapido, con buona struttura, gradazione alcolica non inferiore 12% e con discreta acidità.

C) Descrizione dell'interazioni causale tra gli elementi di cui alla lettera *A)* e gli elementi di cui alla lettera B)

Il Sangiovese che compone prevalentemente il vino Chianti Classico, è un'uva molto sensibile ai fattori esterni ed ha la peculiarità di interpretare perfettamente le caratteristiche di un suolo e modificare i propri profumi a secondo del terreno in cui nasce. Non a caso è solo in poche zone della Toscana che il Sangiovese riesce ad avere le sue migliori performance. Il Chianti Classico ha quindi il bouquet floreale di giaggiolo e mammola propri del terreno arenario di questa zona che costituisce l'elemento organolettico caratterizzante, con aroma di frutti di bosco che gli derivano dalla componente calcarea.

Il clima, l'orografia collinare, la morfologia dei terreni sopra descritti determinano un ambiente luminoso particolarmente adatto alla corretta maturazione delle uve. Le temperature estive elevate soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, l'ottima insolazione che permane nei mesi di settembre ed anche ottobre, le escursioni termiche tra notte e giorno piuttosto elevate, consentono infatti alle uve di maturare lentamente e completamente determinando le caratteristiche organolettiche e chimiche tipiche del Chianti Classico, in particolare il colore, il bouquet, la gradazione alcolica.

La resa di uva ad ettaro che l'esperienza dei viticoltori ha ricondotto a livelli bassi, agiscono sull'uva determinando un livello di zuccheri compatibile con gradazioni alcoliche che generalmente non scendono al di sotto dei 12°.

Le tecniche di vinificazione possono essere diverse per i diversi vitigni che generalmente vengono raccolti e vinificati inizialmente in maniera separata per consentire la massima espressione delle loro specifiche proprietà organolettiche.

La professionalità dei viticoltori chiantigiani comprovati dalla storia di questo territorio rende possibile il perdurare della notorietà del vino Chianti Classico e della sua storia.

Art. 10.

Riferimenti alla struttura di controllo

1. Nome e indirizzo

Valoritalia Srl - Sede legale Via Piave, 24 - 00187 Roma

Tel.: +390645437975;

Fax: +390645438908;

e-mail: info@valoritalia.it

2. Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto n. 61/2010 (allegato n. 3) che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera *a)* e *c)*, ed all'articolo 26 del Reg. CE n. 697/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli sistematica nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25 par. 1, 2° capoverso lettera *c)*.

3. In particolare tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012 , pubblicato in *G.U.* n. 150 del 29.06.2012 (allegato n. 3).

ALLEGATO *1*

Elenco vitigni complementari per DOCG Chianti Classico

Codice	Nome	Colore bacca	Decreto	Data	Unità amministrativa/zona di produzione
347	ABRUSCO N.	N	5412	18 settembre 2003	Regione Toscana
009	ALEATICO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
010	ALICANTE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
011	ALICANTE BOUSCHET N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
012	ANCELLOTTA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
019	BARBERA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
022	BARSAGLINA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
034	BONAMICO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
039	BRACCIOLA NERA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
042	CABERNET FRANC N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
043	CABERNET SAUVIGNON N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
046	CALABRESE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
047	CALORIA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
049	CANAIOLO NERO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
050	CANINA NERA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
336	CARMENERE N.	N	732	4 marzo 2011	Regione Toscana
54	CARIGNANO N.	N	3145	27 luglio 2011	Regione Toscana
061	CESANESE D'AFFILE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
062	CILIEGIOLO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
066	COLOMBANA NERA	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
067	COLORINO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
082	FOGLIA TONDA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
091	GAMAY N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
103	GROPPELLO DI S. STEFANO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
104	GROPPELLO GENTILE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
117	LAMBRUSCO MAESTRI N.	N	1101	29 marzo 2011	Regione Toscana
127	MALBECH N.	N	5255	6 ottobre 2005	Regione Toscana
128	MALVASIA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
140	MALVASIA NERA DI BRINDISI N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
141	MALVASIA NERA DI LECCE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
142	MAMMOLO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
389	MONDEUSE N.	N	4068	7 settembre 2012	Regione Toscana
145	MAZZESE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
146	MERLOT N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
150	MONTEPULCIANO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
355	PETIT VERDOT N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
195	PINOT NERO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
197	POLLERA NERA N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
201	PRUGNOLO GENTILE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
371	PUGNITELLO	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
301	REBO N.	N	4920	27 agosto 2004	Regione Toscana
205	REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
217	SAGRANTINO N.	N	4920	27 agosto 2004	Regione Toscana
412	SANFORTE N.	N	5872	10 dicembre 2008	Regione Toscana
222	SCHIAVA GENTILE N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
231	SYRAH N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
345	TEMPRANILLO N.	N	2754	12 giugno 2009	Regione Toscana
232	TEROLDEGO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana
259	VERMENTINO NERO N.	N	2900	16 maggio 2003	Regione Toscana

ALLEGATO *2*

NEI CASI IN CUI NON SIA POSSIBILE APPLICARE LE VERNICIATURE TRASPARENTI, LA RAGGIERA VIENE ASSOTTIGLIATA SULLE PUNTE E STAMPATA IN PANTONE WARM GRAY 2

CHIANTI CLASSICO
DAL 1716

WARM GRAY 2
NERO
PANTONE 208C

RAGGIERA: VERNICE LUCIDA TRASPARENTE (NON SPESSORATA)
N.B. il colore azzurro non viene stampato ma ha la sola funzione di simulare la verniciatura trasparente su fondo bianco

CHIANTI CLASSICO
DAL 1716

VERNICE LUCIDA TRASPARENTE SPESSORATA
ricopre tutta la grafica (gallo, cornice e scritte) ad eccezione della parte centrale bianca dove è inserita la raggiera

NERO
PANTONE 208C

20,4 mm.

13A08325

REGIONE PUGLIA

Comunicato relativo al vincolo paesaggistico istituito con decreto ministeriale 9 luglio 1990 inerente all'immobile denominato «villa Lippolis» sito in Bari.

Con DGR n. 1455 del 17 luglio 2012, pubblicata sul BURP n.117 del 7 agosto 2012, la Giunta Regionale ha emanato, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 42/2004, il provvedimento di rettifica del testo del D.M. 9 luglio 1990 inerente all'immobile denominato «villa Lippolis» sito in Bari corso Alcide de Gasperi 342/A di cui alla DGR 2942 del 29 dicembre 2011.

13A08416

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-244) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00